

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 50 del 14-12-2022

Supplemento n. 196

mercoledì, 14 dicembre 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	9
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	10
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 1 dicembre 2022, n. 23774 - certificato il 2 dicembre 2022 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica Idraulica n. 3484, pratica Sidit n. 4193/2022. Concessione idraulica temporanea di un'area demaniale situata nel tratto fra il Ponte di Via del Palazzetto sul Fosso della Vicinaia (BV 5760 e BV5760) e il Ponte Mediceo sul Fosso della Carbonaia (BV5838, BV5775), in collegamento con la SS 12, in località "La Figuretta", nel Comune di San Giuliano Terme (PI).	
.....	10
DECRETO 1 dicembre 2022, n. 23775 - certificato il 2 dicembre 2022 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Rinnovo della concessione idraulica per realizzare una pista a raso nel Torrente Edron, in località Mulino di Roggio, nel comune di Vagli di Sotto (LU), rilasciata con decreto dirigenziale 7530 del 06.05.2021. Pratica Idraulica n. 2539- Pratica Sidit n. 1235/2021.	
.....	16
DECRETO 1 dicembre 2022, n. 23781 - certificato il 2 dicembre 2022 R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3392, pratica SIDIT n.4732/2022. Concessione ed autorizzazione idraulica per la sostituzione di un tratto della linea elettrica aerea a MT denominata "Castelnuovo 1" con nuovi tratti di elettrodotto, in attraversamento di vari corsi dacqua, in località Torrite, nel comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU).	
.....	21
DECRETO 30 novembre 2022, n. 23784 - certificato il 2 dicembre 2022 R.D. 523/1904, L.R.41/2018. Pratica Idraulica n. 2989, pratica Sidit n. 3030/2021. Concessione idraulica di un'area demaniale sul Rio Lama, all'interno del complesso industriale Toscopaper, occupata ad uso industriale.	
.....	29
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	

<p>DECRETO 2 dicembre 2022, n. 23810 - certificato il 2 dicembre 2022 T.U. 11/12/33 n. 1775 - ERRATA CORRIGE DEL DECRETO 23070 DEL 23/11/2022 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso AGRICOLO derivazione in SINISTRA idraulica del corso d'acqua denominato TORRENTE DI CORNICCHIA mediante un'opera di presa ubicata in località MOLINO DI BOMBI, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di CASTELLINA IN CHIANTI al foglio di mappa n. 66 particella n. 47 - Pratica SIDIT n. 1586/2022 Proc. 2642/2022 (Interna n. 934).</p> <p>.....</p>	37
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p> <p>DECRETO 2 dicembre 2022, n. 23812 - certificato il 2 dicembre 2022 Pratica SIDIT n. 2661/2022 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo (LI).</p> <p>.....</p>	39
<p>DECRETO 2 dicembre 2022, n. 23818 - certificato il 2 dicembre 2022 Pratica SIDIT 3168/2022 (codice locale PI1798). Rinnovo concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Pontedera. Richiedente: CRASTAN SPA.</p> <p>.....</p>	45
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p> <p>DECRETO 2 dicembre 2022, n. 23831 - certificato il 2 dicembre 2022 R.D. 523/1904 - L.37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3254 - SIDIT n. 2061/2022. Concessione ed autorizzazione idraulica per attraversamento, percorrenza nella fascia di rispetto e scarico di troppo pieno con tubazioni di fognatura nel corso dacqua senza nome (Cod. TN39271) in via di Ponte Strada, loc. Sorbano del Vescovo nel Comune di Lucca (LU).</p> <p>.....</p>	48
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p> <p>DECRETO 2 dicembre 2022, n. 23835 - certificato il 2 dicembre 2022 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PISTOIA, Loc. PODERE GALIGAIA - MONTECHIARO, per uso AGRICOLO. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica n. 35188. - Procedimento SIDIT 2249/22.</p> <p>.....</p>	72
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p> <p>DECRETO 2 dicembre 2022, n. 23838 - certificato il 2 dicembre 2022 Pratica SIDIT 3884/2022 (codice locale PI 2893/2801). Rinnovo concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Pontedera. Richiedente: SOC. UNICOOP FIRENZE SC.</p> <p>.....</p>	76

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno
Centrale

DECRETO 2 dicembre 2022, n. 23845 - certificato il 2 dicembre 2022
T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - oncessione di
derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune
di PRATO, Loc. Macrolotto, per uso AGRICOLO. Approva-
zione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Immobiliare
RO.MA. S.R.L. - Pratica n. 568/D. - Procedimento SIDIT
148789/2020.

79

DECRETO 2 dicembre 2022, n. 23848 - certificato il 2 dicembre 2022
T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di
derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune
di PISTOIA, Loc. NESPOLO, per uso AGRICOLO. Approva-
zione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 35055. Pro-
cedimento SIDIT 1428/2022.

83

DECRETO 1 dicembre 2022, n. 23852 - certificato il 2 dicembre 2022
RD 523/1904 - LR 80/2015 - LR 77/2016 - Subentro nella con-
cessione per occupazione di area demaniale tramite manufatto
di attraversamento dei corsi d'acqua Calice e Calicino nel Co-
mune di Prato. Pratica n. 4005 ex C.317 - n. Sidit 3527/2022
e procedimento 5044/2022.

87

DECRETO 1 dicembre 2022, n. 23853 - certificato il 2 dicembre 2022
R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - L.R. 77/2016 - D.P.G.R. 60/R/2016
- Concessione di n. 2 attraversamenti alla società M.I.R. Ma-
teriali Inerti Riciclati s.r.l. (pratica 1839P), sul torrente Senice
in località Ferruccia nel Comune di Quarrata. Pratica n. 3997
(SIDIT: pratica 4807/2022 - procedimento 6692/2022).

95

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 2 dicembre 2022, n. 23911 - certificato il 5 dicembre 2022
RD 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica SiDIT n. 5667/2019
(Proced. n. 3051/2022) - Concessione per l'utilizzo di area del
demanio idrico di mq 79.360, lungo le pertinenze del fiume Bru-
na (TS42479, TS47203), torrente Sovata (TS46512), torrente
Rigo (TS46440) e del fosso degli Alborelli (TS45783, TS45931),
nei comuni di Gavorrano (GR) e di Roccastrada (GR), per uso
sfalcio di vegetazione spontanea (tip. 8.2).

104

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno
Centrale

<p>DECRETO 2 dicembre 2022, n. 23912 - certificato il 5 dicembre 2022 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di QUARRATA, Loc. SANTONOVO, per uso CIVILE. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Immobiliare Annunziata s.r.l. - Pratica n. 34659 - Procedimento SIDIT n. 6470/2022.</p> <p>.....</p>	112
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 2 dicembre 2022, n. 23914 - certificato il 5 dicembre 2022 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di QUARRATA, Loc. SANTONOVO, per uso CIVILE. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Immobiliare Annunziata s.r.l. - Pratica n. 34659 - Procedimento SIDIT n° 6470/2022.</p> <p>.....</p>	116
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	
<p>DECRETO 2 dicembre 2022, n. 23916 - certificato il 5 dicembre 2022 R.D. 523/1904 - L.R. 77/2016 concessione di subentro per tubo gas g.p.l. staffato a ponte esistente su fiume Reno, in località Pracchia in Comune di Pistoia pratica locale 3563 ex 1103, N. SIDIT N. 2302/2022 PROCEDIMENTO SIDIT N. 3561/2022.</p> <p>.....</p>	122
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 2 dicembre 2022, n. 23918 - certificato il 5 dicembre 2022 R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica n. 3441 - SIDIT n. 4851/2022. Concessione idraulica in sanatoria relativa alla regolarizzazione della condotta fognaria in attraversamento del corso d'acqua denominato Fiume Magra (cod. TN3206), ed autorizzazione idraulica ai lavori di sostituzione della condotta esistente, sita in prossimità di Via Cairoli Ponte Nuovo, nel Comune di Pontremoli (MS), tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 7 della L.R. 50/2021.</p> <p>.....</p>	129
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 2 dicembre 2022, n. 23932 - certificato il 5 dicembre 2022 R.D. 1775/33 art. 20 pratica SIDIT 74740/2020 Procedimento 5892/2022 Voltura concessione per derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Campiglia M.ma (LI) Pozzo LI-13808.</p> <p>.....</p>	142
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	

<p>DECRETO 2 dicembre 2022, n. 23934 - certificato il 5 dicembre 2022 R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica idraulica n. 3464 - Sidit n. 4411/2022. Concessione idraulica per la realizzazione di numero tre guadi del Canale della Ghiaia (TN6865), Canale della Magnola (TN8340-TN8323) e Canale di Casalina (TN7043) per la messa in sicurezza di percorso escursionistico tratto della "Via Francigena" e richiesta Autorizzazione idraulica per la sostituzione di staccionata esistente con nuova staccionata ricadente nella fascia di rispetto di corso d'acqua senza nome (TN10638) nelle località Virgoletta e Castello Fornoli nel Comune di Villafranca in Lunigiana (MS).</p> <p>.....</p>	147
<p>DECRETO 2 dicembre 2022, n. 23942 - certificato il 5 dicembre 2022 R.D. n. 523/1904 - L. n. 37/1994 - L.R. n. 41/2018 - Pratica idraulica n. 3541 - SIDIT 4834/2022. Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Stazzema (LU).</p> <p>.....</p>	155
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 2 dicembre 2022, n. 23948 - certificato il 5 dicembre 2022 RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di alveo in dx idraulica del fosso della Rombola (Id. MV128) nel Comune di Firenzuola (FI), località Rombola, da occuparsi con manufatto di scarico per acque reflue domestiche e meteoriche. Pratica SiDIT 4191/2022.</p> <p>.....</p>	162
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 5 dicembre 2022, n. 23957 - certificato il 5 dicembre 2022 Pratica SiDIT n. 2147/2022 (Proc. n. 3362/2022) - Concessione demaniale per un attraversamento aereo, con linea elettrica a BT (tip. 1.1), del fosso di Poggio Sorbo (TS75203), in località Poggio Sorbo nel comune di Manciano (GR). Concessionario: Edistribuzione S.p.A.</p> <p>.....</p>	169
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 5 dicembre 2022, n. 23969 - certificato il 5 dicembre 2022 L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 - Pratica SIDIT n. 4561/2022. Concessione con contestuale autorizzazione idraulica per l'utilizzo di un'area del demanio idrico ad uso taglio di vegetazione lungo la sponda sinistra del corso d'acqua denominato Rio dei Gatti (TN40030), in località Galeotta nel Comune di Altopascio (LU). Richiedente: Alpipan S.r.l.</p> <p>.....</p>	179
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	

<p>DECRETO 2 dicembre 2022, n. 23979 - certificato il 5 dicembre 2022 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per l'attraversamento del Fosso Candalla con condotta idrica posata nella carreggiata stradale del ponte di via delle Colmate in Comune di Monsummano Terme (PT) e autorizzazione alla posa della tubazione e relativi pozzetti, localmente interferenti con la fascia di rispetto di dieci metri in destra idrografica del Torrente Nievole lungo via delle Colmate in Comune di Monsummano Terme (PT). Pratica 3907 (SIDIT: pratica n. 766/2022, procedimento n. 1422/2022).</p> <p>..... 189</p>	189
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p> <p>DECRETO 2 dicembre 2022, n. 23983 - certificato il 5 dicembre 2022 R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3064 - Pratica Sidit n.464/2022. Concessione idraulica per scarichi di acque piovane e reflue sul Rio Mulerna (TN34269) in località Ponte a Moriano nel Comune di Lucca.</p> <p>..... 197</p>	197
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p> <p>DECRETO 2 dicembre 2022, n. 24018 - certificato il 5 dicembre 2022 R.D. 1775/1933, artt. 7 e 95. Concessione di derivazione di acque sotterranee da un pozzo in Comune di Torrita di Siena (SI), Località Pod. Palazzone, per uso agricolo. Pratica SiDIT n. 3119/2019 (Codice locale n. ACS2019_00015). Approvazione del disciplinare di concessione.</p> <p>..... 204</p>	204
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p> <p>DECRETO 6 dicembre 2022, n. 24079 - certificato il 6 dicembre 2022 Pratica SIDIT n. 113892/2020 (ex 25470/2016) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Voltura e variante sostanziale con chiusura di 5 pozzi e aumento di portata del pozzo 7 per derivazione acqua in località Parrina individuato catastalmente nel Comune di Orbetello (GR), al Foglio 38 particella 59, per uso agricolo. Richiedente Conserve Italia Soc. Coop. Agricola.</p> <p>..... 209</p>	209
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p> <p>DECRETO 6 dicembre 2022, n. 24081 - certificato il 6 dicembre 2022 T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso AGRICOLO. Derivazione in DESTRA idraulica del corso d'acqua denominato TORRENTE PESA mediante un'opera di presa ubicata in località MOLINO DI SAN CASCIANO, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di RADDA IN CHIANTI - Pratica SIDIT n. 4057/2022 proc. 5788/2022 (Interna n. 973)</p> <p>..... 213</p>	213
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	

<p>DECRETO 6 dicembre 2022, n. 24086 - certificato il 6 dicembre 2022 Pratica SiDIT n° 3903/5568 del 2022 - Concessione per la realizzazione di un canale di troppo pieno confluyente nel Fosso della Fiuggia (TS31518), assimilabile ad uno scarico di "Acque Piovane" (Tip.6.1), a servizio di un vaso di raccolta dell'acqua piovana, posto in località La Balza, nel Comune di Castiglione d'Orcia (SI) - cod. loc. 2395 O.I.</p>	217
<p>DECRETO 6 dicembre 2022, n. 24094 - certificato il 6 dicembre 2022 Prat. SIDIT n. 2885/2019 (Fasc. 27169). T.U. 1/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua dal Fiume Ombrone, in località Istia d'Ombrone nel Comune di Grosseto, per uso privato da acque superficiali.</p>	227
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 6 dicembre 2022, n. 24103 - certificato il 6 dicembre 2022 Pratica SIDIT 4347/2022 (codice locale 3515). Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di San Miniato (PI).</p>	232

SEZIONE

I



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23774 - Data adozione: 01/12/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica Idraulica n°3484, pratica Sidit n°4193/2022. Concessione idraulica temporanea di un' area demaniale situata nel tratto fra il Ponte di Via del Palazzetto sul Fosso della Vicinaia (BV 5760 e BV5760) e il Ponte Mediceo sul Fosso della Carbonaia (BV5838, BV5775) , in collegamento con la SS 12, in località "La Figuretta", nel Comune di San Giuliano Terme (PI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026846

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

RICHIAMATA la DGRT n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA l’istanza inviata dal Comune di San Giuliano Terme (PI) c.f. 00332700509, di seguito denominato “concessionario”, con sede legale a San Giuliano Terme (PI) in via G.B.Niccolini n.25, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 349191 del 14.09.2022, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione, a firma dell’ing. Maria Vittoria Marchetti iscritta all’ordine degli ingegneri di Pisa al n° A3688:

- relazione generale
- relazione geologica e geotecnica
- relazione sismica
- relazione sui materiali
- relazione di calcolo strutture
- piano di sicurezza e coordinamento
- Layout di cantiere
- TAV_C10_Planimetria di inquadramento
- TAV_C20_Ponte c.a. planimetria e sezioni
- TAV_C30_Ponte c.a. prospetti cordoli RCI

-relazione di compatibilità idraulica
-estratto di mappa;

PRESO ATTO che oggetto della concessione è l'uso, a titolo esclusivo e temporaneo di un'area demaniale di 205 mq per poter mettere in sicurezza il Ponte in c.a. di Via del Palazzetto sul Fosso della Vicinaia e sistemare i muri in pietrame laterizio in prossimità del Ponte Mediceo, in località "La Figuretta", nel Comune di San Giuliano Terme;

PRESO ATTO che le opere previste sul Ponte in c.a. sono le seguenti:

-scarifica del manto di usura e una parte del binder;
-scarifica di 5cm della soletta del ponte in c.a. per consentire il posizionamento di barre in c.a. per ancorare i nuovi cordoli in cemento armato che saranno successivamente realizzati;
-posizionamento di barriera Guardrail H2 bordo ponte in acciaio – legno per il ripristino della sicurezza sul ponte;
-rifacimento dello strato di binder e usura;

PRESO ATTO che le opere previste sul Ponte Mediceo sono le seguenti:

-risanamento mediante demolizione/ricostruzione e tecnica scuci-cuci dei muri in pietrame-laterizio;

DATO ATTO che i suddetti ponti non sono concessionati ma il comune con nota del 14/09/2022 prot. N°349191 si impegna a regolarizzarli quanto prima;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla pratica il n. 3484 (Sidit 4193/2022);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/2018 sono state verificate dal Tecnico progettista;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali, nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento sono agli atti del Settore;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione e dell'autorizzazione idraulica a realizzare i lavori, rispettando le prescrizioni di seguito riportate;

PRESCRIZIONI TECNICHE

- La presente concessione/autorizzazione ha validità 6 mesi, a partire dalla data di inizio dei lavori;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data del presente decreto e terminare entro 6 mesi dal loro inizio;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative; al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- eventuali autorizzazioni sul taglio di alberature dovranno essere ottenute a cura del richiedente;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;
- le opere dovranno risultare conformi a quanto rappresentato negli elaborati grafici allegati;

PRESCRIZIONI GENERALI

il Comune richiedente:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare per effetto della mancata ispezione, pulizia e manutenzione del tratto del corso d'acqua individuato nel reticolo idrografico;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell'opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell'opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale, per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché dell'opera realizzata, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- è tenuto a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dell'area, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso all'area oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- è tenuto a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate, resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione, sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- è tenuto a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
- Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 6 mesi la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo

stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale per l'uso richiesto, secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017", in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 122,00;

RISCONTRATO che il Comune richiedente ha provveduto al pagamento:

-del canone demaniale di € 122,00, con mandato di pagamento n. 4680 del 11/10/2022
-dell'imposta regionale di € 61,00, con mandato di pagamento n. 4681 del 11/10/2022;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare, ai soli fini idraulici, al Comune di San Giuliano Terme (PI) c.f. 00332700509, con sede legale a San Giuliano Terme (PI) in via G.B.Niccolini n.25, la concessione idraulica per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo di un'area demaniale di 205 mq per poter mettere in sicurezza il Ponte in c.a. di via del Palazzetto sul Fosso della Vicinaia e sistemare i muri in pietrame laterizio in prossimità del Ponte Mediceo, in località "La Figuretta", nel Comune di San Giuliano Terme, mediante le lavorazioni menzionate in narrativa;
2. di stabilire che i lavori di cui alla presente autorizzazione idraulica dovranno iniziare entro 1 anno dalla data del presente decreto e terminare entro 6 mesi dal loro inizio;
3. di stabilire che la presente concessione e l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori hanno validità 6 mesi, a partire dalla data di inizio dei lavori e che superati tali termini, ne decade automaticamente la loro validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
-
4. di disporre che la gestione dell'area demaniale e la realizzazione dei lavori sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa, e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di notificare il presente atto al Comune di San Giuliano Terme, tramite pec;
7. di dare, altresì, atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23775 - Data adozione: 01/12/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Rinnovo della concessione idraulica per realizzare una pista a raso nel Torrente Edron, in località Mulino di Roggio, nel comune di Vagli di Sotto (LU), rilasciata con decreto dirigenziale 7530 del 06.05.2021. Pratica Idraulica n. 2539-Pratica Sidit n. 1235/2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026869

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata “Concedente”) e il Concessionario;

RICHIAMATO il decreto del direttore 463/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R.. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

VISTA la L.R. n. 93 del 27/11/2020 recante: “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla L.R 73/2005 e alla L.R. 19/2019”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato aggiornato il reticolo idrografico regionale e il reticolo di gestione;

RICHIAMATA la DGRT n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA l’istanza di rinnovo inoltrata dall’Impresa Carrai s.r.l., di seguito denominata “concessionario”, protocollata da R.T. con n. 109582 il 16/03/2022 con la quale è stata trasmessa la visura Camerale della società per variazione della ragione sociale;

DATO ATTO che la società richiedente non ha allegato la documentazione tecnica in quanto già in possesso dell’Ufficio;

PRESO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere il rinnovo della concessione idraulica rilasciata con decreto dirigenziale n°7530 del 06/05/2021 per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area, catastalmente indicata ai fogli 104-107, appartenente al Demanio dello Stato - Ramo Idrico, di pertinenza del torrente Edron (TN 18214), per realizzare una pista a raso nel Torrente Edron, in località Mulino di Roggio, nel comune di Vagli di Sotto (LU);

PRESO ATTO che la richiesta di rinnovo è stata inoltrata per la necessità di realizzare *“ulteriori lavorazioni non previste nella prima fase”*;

PRESO ATTO che i lavori consistono nella realizzazione di una pista di cantiere avente larghezza circa 3,00m e lunghezza circa 520m per una superficie complessiva di circa 1560 mq, per la realizzazione di alcuni sondaggi nei pressi dell'uscita della galleria di scarico di mezzo fondo della Diga di Vagli;

PRESO ATTO che la pista verrà realizzata in parte all'interno dell'alveo del Torrente Edron, per una lunghezza di 350ml e una superficie complessiva di 1050mq e in parte nella fascia di rispetto dello stesso corso d'acqua;

PRESO ATTO che è variata la ragione sociale dell'Impresa Carrai, da s.n.c. a s.r.l.;

PRESO ATTO che la società richiedente ha inoltrato la ricevuta (prot. 0315138 del 09.08.2022) del bonifico intestato alla Regione Toscana di euro 182,00, di cui 150,00 euro relativi alle spese di istruttoria e 32,00 euro relativi all'imposta di bollo per l'istanza e per il presente atto;

PRESO ATTO che la società richiedente ha inoltrato le ricevute (prot. 0376727 del 04.10.2022) dei bonifici intestati alla Regione Toscana di € 725,00 di canone anno 2022 e € 362,50 di imposta regionale anno 2022;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

DATO ATTO che è stato assegnato alla pratica il n.2539 e il n. SIDIT 1235/2021;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

RITENUTO ammissibile il rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 25 del d.p.g.r. 60/R/2016;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate, mentre per quanto riguarda quelle tecniche vengono confermate quelle contenute nel decreto 7530 del 06.05.2021:

PRESCRIZIONI GENERALI

il concessionario è obbligato a:

- assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre ch  delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilit  per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla propriet  pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia dell'area, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonch  la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione dell'area;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere n  sub concedere, neppure parzialmente, l'area e/o il bene oggetto di concessione;
- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e dell'area demaniale interessata, nonch  delle opere ivi presenti.

DATO ATTO che le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione   tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario   obbligato a ripristinare, a proprie spese, l'area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione e qualora il concessionario non provveda, il Settore competente provveder  all'esecuzione d'uffici, o ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente; Il Settore competente, pu  d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e, senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

RITENUTO di stabilire che la presente concessione e autorizzazione all'esecuzione dei lavori hanno la validit  di 6 mesi, a partire dalla data di inizio dei lavori e che superati tali termini, ne decade automaticamente la loro validit , senza necessit  di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilit  di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;

RITENUTO di stabilire che i lavori di cui alla presente autorizzazione idraulica dovranno iniziare entro tre mesi dalla data del presente decreto e terminare entro 6 mesi dal loro inizio;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui   vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporter  denuncia all'Autorit  Giudiziaria competente;

Tutto ci  premesso e considerato,

DECRETA

1.di ammettere il rinnovo della concessione idraulica richiesto dall' Impresa Carrai s.r.l., c.f./p.i.: 01902500469, con sede a Piazza al Serchio (LU), in via Roma n.91, di un'area, catastalmente indicata ai fogli 104-107, appartenente al Demanio dello Stato - Ramo Idrico, di pertinenza del torrente Edron (TN 18214), per realizzare una pista a raso nel Torrente Edron, in località Mulino di Roggio, nel comune di Vagli di Sotto (LU);

2.di stabilire che la presente concessione e autorizzazione all'esecuzione dei lavori hanno la validità di 6 mesi, a partire dalla data di inizio dei lavori e che superati tali termini, ne decade automaticamente la loro validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;

3.di stabilire che i lavori, di cui alla presente autorizzazione idraulica, dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data del presente decreto e terminare entro 6 mesi dal loro inizio;

4.di autorizzare l'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018 e dell'art.93 del R.D. 523/1904, così come descritto e rappresentato negli elaborati presentati e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; la società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

5.di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

6.di notificare il presente atto all'Impresa Carrai s.r.l.;

7.di dare, altresì, atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23781 - Data adozione: 01/12/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3392, pratica SIDIT n.4732/2022. Concessione ed autorizzazione idraulica per la sostituzione di un tratto della linea elettrica aerea a MT denominata "Castelnuovo 1" con nuovi tratti di elettrodotto, in attraversamento di vari corsi d'acqua, in località Torrite, nel comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026828

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

RICHIAMATA la DGRT n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA l’istanza inviata da E-distribuzione S.p.A.(C.F. 05779711000), di seguito denominata “concessionario”, con sede legale in via Ombrone n.2 a Roma, avente ad oggetto: “*AUT_2252112 Richiesta di Concessione Demanio Idrico relativa a n.5 nuovi attraversamenti su viabilità esistente e la modifica di n.5 attraversamenti aerei, riguardanti la ricostruzione in cavo aereo/interrato e l’esercizio di un elettrodotto aereo a 15kV, in conduttori nudi, n.DX3026643 denominato “CASTELNUOVO 1” ubicato in Località Torrite nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana a (LU)*”, acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n. 0297905 del 27/07/2022, perfezionata con pec del 02/09/2022 (prot. 0335409), con le quali sono stati trasmessi i seguenti elaborati tecnici, a firma dell’ing. Gabriele Papi, iscritto all’albo degli Ingegneri della provincia di Siena al n. 934:
-elaborato tecnico interferenze (I-1, I-2, I-4, I-5, I-8, I-9, I-10, I-11, I-13, I-14) comprendente: relazione tecnica, corografia e catastale con schema intervento, sezione fluviale e documentazione fotografica,

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento:

-degli oneri istruttori di € 100,00, mediante bonifico bancario (iban: IT8900760102800001031575820) intestato a Regione Toscana, in data 21/07/2022,
-dell'imposta di bollo (€ 16,00) per l'istanza e dell'imposta di bollo (€ 16,00) per il decreto, mediante modello F24 del 21/07/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede la sostituzione di un tratto della linea elettrica aerea a MT denominata "Castelnuovo 1" con nuovi tratti di elettrodotto, sotto elencati, in attraversamento del torrente Turrîte Secca, in località Torrîte, nel comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU):

Interferenza e Tipologia	Reticolo e Catastale	Descrizione Interferenza con il Corso d'acqua
I-1 ATTRAVERSAMENTO AEREO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No f. 117-118 part. 3953-4010	<u>Attraversamento aereo</u> con Elettrodotto MT (15kV) del Torrente Turrîte Secca (TN21791), in loc. Torrîte, Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU)
I-2 ATTRAVERSAMENTO AEREO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No f. 117-118 part. 3953-4007	<u>Attraversamento aereo</u> con Elettrodotto MT (15kV) del Torrente Turrîte Secca (TN21476), in loc. Torrîte, Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU)
I-4 ATTRAVERSAMENTO AEREO (già concessionato con D.D. 222 del 08/08/2006 - pratica 1349/SER)	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No f. 113-211 part. 3317-6821	<u>Attraversamento aereo</u> con Elettrodotto MT (15kV) del Torrente Turrîte Secca (TN21389), in loc. Torrîte, Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU)
I-5 ATTRAVERSAMENTO AEREO (già concessionato con D.D. 222 del 08/08/2006 - pratica 1349/SER)	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No f. 113-211 part. 6402-2177	<u>Attraversamento aereo</u> con Elettrodotto MT (15kV) del Torrente Turrîte Secca (TN21389), in loc. Torrîte, Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU)
I-8 ATTRAVERSAM. SOTTERRANEO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No f. 212 part. 4096-7069	3 cavi in <u>attraversamento superiore</u> , del corso senza nome (TN21310) intubato, in loc. Torrîte, Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU)
I-9 ATTRAVERSAM. SOTTERRANEO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No f. 212 part. 7254-7255	3 cavi in <u>attraversamento superiore</u> , del corso senza nome (TN21276) intubato, in loc. Torrîte, Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU)
I-10 ATTRAVERSAM. SOTTERRANEO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No f. 212 part. 5074-2265	<u>Attraversamento superiore</u> , del corso senza nome (TN20860) intubato, in loc. Perdonica, Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU)
I-11 ATTRAVERSAM. SOTTERRANEO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No f. 213 part. 2048-3812	<u>Attraversamento in subalveo</u> , del Canale Gignetola (TN20960), in loc. Grignetola, Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU)
I-13 ATTRAVERSAM. SOTTERRANEO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No f. 213 part. 1887-7118	<u>Attraversamento in subalveo</u> , del Fosso Canalaccio (TN20590) tombato, in loc. Carbonaia, Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU)
I-14 ATTRAVERSAMENTO AEREO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No f. 113-216 part. 6402-9086	<u>Attraversamento aereo</u> con Elettrodotto MT (15kV) del Torrente Turrîte Secca (TN21389), in loc. Torrîte, Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU)

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019 e che alla pratica idraulica è stato dato il n. 3392, pratica SIDIT n.4732/2022;

DATO ATTO che la concessione può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento, sono agli atti del Settore;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove), a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3, dalla data del presente atto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo dei corsi d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, anche in quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

- è vietato il transito per mezzi pesanti, in particolare su argini imbibiti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;
- Al fine di permettere l'esecuzione delle operazioni di manutenzione e pronto intervento idraulico in condizioni di sicurezza, secondo quanto previsto nell'allegato IX del D.lgs 81/2008, la distanza minima del cavo dalla sommità arginale o dal ciglio di sponda, non dovrà essere minore di quanto previsto al punto 2.1.05 del DM 21/03/1988 e comunque maggiore di 7,00m.

il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime dei corsi d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque

tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni dei corsi d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed ai corsi d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica dei corsi d'acqua interessati o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo è di euro 2.569,85, nel dettaglio così esemplificato:

Uso: 1.2 Attraversamento aereo con elettrodotto, oltre 400V fino a 30.000V (102,46€ per attraversamento)- riduzione del 20% (art.29 c.5 Reg.60/R) = 81,97 €, 5 attraversamenti X 81,97 € = 409,85 €;

Uso: 11 Attraversamento sotterraneo o utilizzando manufatti esistenti (lunghezza pari o inferiore a 100m : 300€ per singolo attraversamento)- riduzione del 20% (art.29 c.5 Reg. 60/R) = 240,00 €, 9 attraversamenti X 240,00 € = 2.160,00 €;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è gravata dall' "Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato", dovuta per ogni anno di occupazione dell'area demaniale, istituita con L. 281/70, recepita dalla Regione Toscana con propria L.R. n. 2 del 30/12/1971 art. 1 e s.m. e i. Per gli anni 2021 e 2022, l'Imposta Regionale per le concessioni demaniali di cui al D.P.G.R. n. 60/R/2016 è stata confermata e commisurata con l'aliquota del 50% dell'importo del canone annuo, ai sensi della L.R. 74/2018;

CONSIDERATO che al soggetto richiedente, per il rilascio della concessione, è stato richiesto con nota prot n. 0362900 in data 23/09/2022 il versamento delle seguenti somme, le cui ricevute sono state inoltrate con pec e protocollate da R.T. con n. 0438611 in data 16/11/2022:

-€ 601,48 (euro seicentouno/48) quale rateo del canone anno 2022

-€ 300,74 (trecento/74) quale imposta regionale anno 2022

-€ 1.024,54 (milleventiquattro/54) quale spese di registrazione;

DATO ATTO che la società ha costituito la cauzione di € 2.569,85 (euro duemilacinquecentosessantanove/85), al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate, mediante bonifico del 30.10.2022;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare a E-distribuzione S.p.A. (C.F. 05779711000), con sede legale in Via Ombrone n.2 a Roma, la concessione e l'autorizzazione idraulica per la sostituzione di un tratto della linea elettrica aerea a MT denominata "Castelnuovo 1" con nuovi tratti di elettrodotto, in attraversamento di vari corsi d'acqua, in località Torrite, nel comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del R.D. 523/1904 e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018, descritte negli elaborati presentati a firma dell'Gabriele Papi;
3. di stabilire che i lavori, di cui alla presente autorizzazione, dovranno iniziare entro 1 anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità 3 anni, sempre a partire dalla data del presente decreto e che superati tali termini, ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
4. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa;
- 5 di stabilire che la concessione delle suddette aree avrà la durata di anni 19 (diciannove) anni, a decorrere dalla data del presente decreto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo pari ad un importo totale di € 2.569,85, maggiorato dall'incremento annuale ISTAT e/o salvo future e diverse modifiche o rivalutazioni;
6. di dare atto che la concessione di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa

salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione/autorizzazione non possono iniziare i lavori;

8. di notificare il presente atto al richiedente tramite PEC (e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it);

9. di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, presso l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Massa Carrara, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta, per l'intera durata della concessione, risulta superiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23784 - Data adozione: 30/11/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R.41/2018. Pratica Idraulica n°2989, pratica Sidit n°3030/2021. Concessione idraulica di un' area demaniale sul Rio Lama, all'interno del complesso industriale Toscopaper, occupata ad uso industriale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026431

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

RICHIAMATA la DGRT n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA l’istanza inviata dall’Ing. Dario Bessi, per conto della Toscopaper s.r.l. (cod. fisc./P.IVA: 01574450464), con sede legale a Ponte a Moriano (LU) in via del Brennero n. 6143, protocollata da Regione Toscana il 10.12.2021 con il n. 478533, avente ad oggetto “*Richiesta di concessione idraulica per occupazione area demaniale uso industriale sul Rio Lama all'interno del complesso industriale Toscopaper*” con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione in formato digitale:

-relazione tecnica

-corografia

-tav.3 estratto di mappa catastale

-tav.2 planimetria stato attuale;

PRESO ATTO che oggetto della concessione è l’uso, a titolo esclusivo e temporaneo, dell’area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del canale Rio Lama (codice TN34483), identificata catastalmente al foglio 58 mappale 1019, avente superficie paria 152 mq, posta in località Ponte a

Moriano nel comune di Lucca (LU), utilizzata ad uso industriale identificata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla pratica il n. 2989 (Sidit 3030/2021);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n. 11 del 29/11/2019;

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/2018 sono state verificate dal Tecnico progettista;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

VISTA l'autorizzazione idraulica e concessione n°8377, rilasciata in data del 30/07/1984 dal Genio Civile di Lucca all'allora società proprietaria "*I.C.C.I. Industria Cartaria Centro Italia di Pieretti Marchini Rossi e C. s.n.c*" in forza della quale sono state realizzate le seguenti opere: *Copertura del canale di scarico del Condotto Pubblico a valle del casello di guardia di Saltocchio per complessivi ml.48 di cui ml.8 ad uso ponte e ml.40 per costruire due fabbricati a cavaliere del canale per una estesa rispettivamente di ml.15 e ml.25*;

CONSIDERATO che, in merito alla compatibilità idraulica, sussistono le seguenti condizioni:

- 1) la portata utilizzata per la verifica del franco del manufatto in oggetto, risultando dalla combinazione della portata idrologica del Rio Lama e dallo scarico massimo del Condotto Pubblico, ha una probabilità di accadimento superiore alla Tr200 anni; inoltre la portata idrologica del Rio Lama adottata nella verifica idraulica risulta un dato teorico e superiore a quella che effettivamente transita nel tratto oggetto di studio, a causa della presenza a monte dell'attraversamento stradale di Via del Brennero;
- 2) in riferimento alla determinazione dei franchi va tenuto conto che la quota parte di portata derivante dallo scarico della Centrale Enel non è caratterizzata né da trasporto solido, né da trasporto flottante e che anche la portata del Rio Lama, stante la tipologia di attraversamento esistente sul Condotto Pubblico e sul canale medesimo, posto immediatamente a monte, non potrà essere caratterizzata da trasporto solido;
- 3) avendo un franco che nel punto più basso risulta essere di 15cm, il manufatto oggetto di concessione non costituisce ostacolo al deflusso del corso d'acqua e anche nel caso di un'eventuale ostruzione della luce l'aggravio del rischio risulta limitato ad un'area in destra idraulica del Rio Lama di proprietà della stessa Toscopaper;
- 4) in caso di allerta meteo la Ditta dovrà adottare tutte le misure di prevenzione necessarie ai fini della riduzione del rischio idraulico. Sarà la stessa Ditta a svolgere attività di controllo e sorveglianza sull'attuazione delle misure previste;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento sono agli atti del Settore;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e nel disciplinare di concessione (allegato B) sottoscritto in data 22.11.2022e facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESCRIZIONI TECNICHE

- Qualora fosse necessario effettuare interventi idraulici che possano interessare le opere oggetto del presente atto, sarà a cura e spese del richiedente effettuare qualsiasi modifica richiesta, il loro spostamento o anche l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
- il richiedente è tenuto ad eseguire la manutenzione del manufatto in modo che esso non costituisca criticità per l'efficienza idraulica;
- per le attività di manutenzione straordinaria, all'interno dell'area demaniale, il richiedente dovrà presentare specifica istanza di autorizzazione idraulica;
- per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria che dovessero rendersi necessari, il richiedente dovrà dare comunicazione a questo Ufficio, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni;
- tutte le operazioni di manutenzione, dovranno essere eseguite in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/>. In caso di previsioni meteorologiche avverse il cantiere dovrà essere costantemente presidiato, provvedendo a rimuovere qualunque ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza e la sezione utile del corso d'acqua interessato dai lavori;
- dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

PRESCRIZIONI GENERALI

La società richiedente:

- rimane la sola ed unica responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- rimane la sola ed unica responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare per effetto della mancata ispezione, pulizia e manutenzione del tratto del corso d'acqua individuato nel reticolo idrografico;
- è obbligata, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell'opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell'opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale, per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- è tenuta ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto dell'opera realizzata, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- è tenuta alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tute-

la delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- è tenuta a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso all'opera e oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- è tenuta a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate, resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione, sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- è tenuta a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
- Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 9 anni la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto, secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifi-

che alla D.G.R.T. n. 888/2017", in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 948,00 (novecentoquarantotto/00); importo che verrà aggiornato ai sensi della la DGRT n. 1219 del 02/11/2022;

RISCONTRATO che la società richiedente ha provveduto al pagamento:

- degli oneri istruttori e dell'imposta di bollo con un unico versamento di euro 216,00 (duecentosedici/00) con bonifico bancario del 30/11/2021 a favore di Regione Toscana (IBAN: IT89O0760102800001031575820)
- dell'imposta di bollo di 16,00 euro, per il presente decreto, con marca da bollo 17/02/2022 che riporta l'identificativo n: 01192252802875;
- del canone demaniale 2022 per un importo di euro 948,00 (novecentoquarantotto/00), con bonifico bancario dell' 11/02/2022 intestato a Regione Toscana (IBAN: IT41X0760102800001031581018),
- del deposito cauzionale per un importo di euro 948,00 (novecentoquarantotto/00), con bonifico bancario dell' 11/02/2022 intestato a Regione Toscana (IBAN: IT41X0760102800001031581018),
- delle indennità di occupazione arretrate, per un importo di euro 5.115,71 (cinquemilacentoquindici/71), con bonifico bancario dell' 11/02/2022 intestato a Regione Toscana (IBAN: IT41X0760102800001031581018),
- dell'imposta regionale per l'anno 2022, per un importo di € 474,00(quattrocentosettantaquattro/00), con bonifico bancario dell' 11/02/2022 intestato a Regione Toscana (IBAN: IT70J0760102800000011899580);
- dell'imposta regionale per l'anno 2016, per un importo di € 651,95(seicentocinquantuno/95), con bonifico bancario dell' 11/02/2022 intestato a Regione Toscana (IBAN: IT70J0760102800000011899580);

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare, ai soli fini idraulici, a Toscopaper s.r.l. (cod. fisc./P.IVA: 01574450464), con sede legale a Ponte a Moriano (LU), in via del Brennero n. 6143, la concessione idraulica per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del canale Rio Lama (codice TN34483), identificata catastalmente al foglio 58 mappale 1019 (allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto), avente una superficie paria a 152mq, posta in località Saltocchio nel comune di Lucca (LU), utilizzata ad uso industriale;
2. di approvare il disciplinare di Concessione (allegato B) anch'esso parte integrante e sostanziale della presente Concessione e già sottoscritto dal Concessionario in data 22/11/2022, con l'impegno di osservarne ogni condizione, vincolo e prescrizione;
3. di disporre che in caso di allerta meteo la Ditta adotti tutte le misure di prevenzione ritenute necessarie ai fini della riduzione del rischio idraulico e che la stessa Ditta svolga attività di controllo e sorveglianza sull'attuazione delle misure previste;

4. di disporre che la gestione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
5. di stabilire che la presente concessione avrà la durata di anni 9 (nove) anni, a decorrere dalla data del presente decreto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo pari ad € 948,00 (novecentoquarantotto/00), maggiorato dall'incremento annuale ISTAT e/o salvo future e diverse modifiche o rivalutazioni;
6. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di notificare il presente atto al concessionario, tramite PEC (toscopaper@registerpec.it) e all'ing. Dario Bessi (dario.bessi@ingpec.eu);
8. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A *planimetria area in concessione*

0dfda8ddb6a1964282fc9ee5075a8d8ae3d64b7a9429838aa0a0265522dab373

B *Disciplinare di concessione*

928d56284c2d790a2e39d954d2e08ddc2be955c176d0335b2781ea8e25a019c5



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23810 - Data adozione: 02/12/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - ERRATA CORRIGE DEL DECRETO 23070 DEL 23/11/2022 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso AGRICOLO derivazione in SINISTRA idraulica del corso d'acqua denominato TORRENTE DI CORNICCHIA mediante un'opera di presa ubicata in località MOLINO DI BOMBI, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di CASTELLINA IN CHIANTI al foglio di mappa n. 66 particella n. 47 - Pratica SIDIT n. 1586/2022 Proc. 2642/2022 (Interna n. 934).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026962

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005, n. 6, “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015, n. 80, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”.

VISTA la D.G.R. 21 gennaio 2019, n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA la D.G.R. 13 settembre 2021, n. 938, “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque per l’annualità 2021”;

VISTO il Decreto n. 23070 del 23/11/2022, con il quale è stata rilasciata favore della Ditta ROCCA DELLE MACIE SPA, la CONCESSIONE di acque pubbliche superficiali per uso Agricolo e Potabile, con derivazione che verrà effettuata in SINISTRA idraulica del corso d'acqua denominato TORRENTE DI CORNICCHIA, mediante un'opera di presa ubicata in località MOLINO DI BOMBI, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di CASTELLINA IN CHIANTI al foglio di mappa n. 66 particella n. 47;

PRESO ATTO che nell’oggetto del Decreto n. 23070 del 23/11/2022 per errore è stata riportata la dizione “comune di BARBERINO VAL D’ELSA” anziché quella corretta di “CASTELLINA IN CHIANTI”;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla correzione del predetto errore

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa “Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore” Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rettificare l’oggetto del Decreto n. 23070 del 23/11/2022 riportandovi l’indicazione del Comune di CASTELLINA IN CHIANTI (in sostituzione di “BARBERINO VAL D’ELSA”)

2. di stabilire che restano invariati tutti gli alti contenuti del Decreto n. 23070 del 23/11/2022

3. di trasmettere il presente atto alla ditta richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23812 - Data adozione: 02/12/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 2661/2022 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026955

IL DIRIGENTE

Vista la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;

Visto il T.U. il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.R. 18/02/1999 N. 238;

Visto l’art.9 del D.Lgs. 12/07/1993 n.275, ‘Riordino in materia di concessione di acque pubbliche’;

Visto il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;

Vista la L.R. 02/12/1994 n.92;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

Vista la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all’individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d’uso in riferimento all’obiettivo di equilibrio del bilancio idrico”, con la quale si definiscono tra l’altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l’utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Visti i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;

Vista la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;

Vista la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;

Vista la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

Vista la D.G.R. 815 del 01/08/2016, ‘Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua). Approvazione definitiva’;

Visto il Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 del 16/08/2016 recante ‘Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015’, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Vista la D.G.R n. 830 del 31/07/2017, 'Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015';

Vista la D.G.R n. 889 del 07/08/2017 'Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche';

Vista la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/02/2018;

Vista la delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale con cui viene adottato il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (PGA) 2021-2027 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 2 del 04/01/2022;

Vista l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con n. 0229298 in data 06/06/2022 presentata dalla "Azienda Agricola La Cinquantina di Esposito Pietro", C.F./P.I.: 01606180493 con sede legale in via Stradone del Tripesce n. 5/A, località Vada – Rosignano Marittimo (LI), con la quale viene chiesta la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo (LI), ad uso agricolo;

Visto che l'emungimento interessa un pozzo esistente ubicato in località Tripesce - Vada nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo (LI), su terreno di proprietà del richiedente, contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al foglio di mappa n. 109, particella n. 43;

Considerato che la portata annuale totale di 9.360 (novemilatrecentosessanta) metri cubi è richiesta ad uso agricolo per l'irrigazione delle piante di nocciolo e olivo di proprietà, irrigate mediante impianto a goccia;

Considerato che la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 5 l/s (cinque) e che la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,296 (zero virgola duecentonovantasei l/s medi annui);

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Visto il disciplinare n. 51/2022, denominato allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 04/11/2022 dal sig. Esposito Pietro in qualità di legale rappresentante, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che il richiedente ha corrisposto gli importi dei seguenti pagamenti:

- spese d'istruttoria
- canone annuale
- deposito cauzionale pari a € 88,36
- bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana IBAN: IT 70 J 07601 02800 000011899580, in data 26/10/2022;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, funzionario del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla "Azienda Agricola La Cinquantina di Esposito Pietro", C.F./P.I.: 01606180493 con sede legale in via Stradone del Tripesce n. 5/A, località Vada – Rosignano Marittimo (LI), la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo esistente ubicato nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo (LI), in località Tripesce – Vada, su terreno di proprietà del richiedente contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al foglio di mappa n. 109, particella n. 43, ad uso agricolo, pratica SIDIT n. 2661/2022;
2. la portata annuale concessa è di 9.360 (novemilatrecentosessanta) metri cubi; la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 5 (cinque) l/s e che la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,296 (zero virgola duecentonovantasei) l/s medi annui;
3. il periodo di utilizzo dell'acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) dalla data del presente atto;
4. l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, denominato allegato A, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente dal richiedente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Rosignano Marittimo (LI), via Stradone del Tripesce n. 5/A;
6. di dare atto che le spese di istruttoria sono state regolarmente versate;
7. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del canone per l'annualità 2022 pari a € 20,12;
8. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del deposito cauzionale pari a € 88,36;
9. la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

10. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

e4213664be53dee17a04275e33b2bd6a49e7ba8ff25e7036aa1a1166f64c5690



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23818 - Data adozione: 02/12/2022

Oggetto: Pratica SIDIT 3168/2022 (codice locale PI1798). Rinnovo concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Pontedera. Richiedente: CRASTAN SPA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026954

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
- la D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si determinano i canoni relativi alle utilizzazioni delle acque pubbliche;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- il Disciplinare di concessione registrato con il n. 259 del 28/02/2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione approvato con la Determina del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Pisa n. 793 del 13/02/2013 del rilascio della concessione alla Ditta CRASTAN SPA con sede legale nel comune di Pontedera Via Maremmana n.24 (C.F. / P.IVA 81000760504) con il quale veniva rilasciata la variante alla concessione, già in essere, per utilizzo di acque pubbliche sotterranee ad uso igienico ed assimilabili, oggi denominato civile, mediante un pozzo (derivazione n. 643) avente coordinate Gauss Boaga (EPSG 3003) E: 162866400; N:483394600 ubicato su terreno individuato al N.T.C. del Comune di Pontedera al foglio n. 31 particella n. 340 per un quantitativo pari a metri cubi annui millecinquecento (1.500), pratica PI1798;

- l’istanza acquisita al protocollo n. 305144 del 2/08/2022 con cui la Ditta CRASTAN SPA con sede legale nel comune di Pontedera Via Maremmana n.24 (C.F. / P.IVA 81000760504) ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee di cui alla pratica PI 1798 oggi pratica SIDIT 3168/2022 alle stesse condizioni della concessione in essere;

VALUTATO:

- di fissare in anni 10 la durata della presente concessione a decorrere dal 25/02/2023;

DATO ATTO CHE:

- il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni per gli anni pregressi, e i canoni per gli anni successivi verranno richiesti con le modalità previste dalla Regione Toscana;
 - il concessionario ha versato l’importo di euro novantatre/71 (93,71) a conguaglio delle somme già versate negli anni 2006 e 2013 come cauzione alla Provincia di Pisa in fase di rilascio della concessione in essere e introitati dalla Regione Toscana vanno a costituire la cauzione prevista dalle norme a garanzia del pagamento del canone concessorio e degli obblighi assunti con il presente atto;
 - il concessionario ha corrisposto le spese d’istruttoria e il bollo da apporre sull’atto di rinnovo con bonifico bancario effettuati in data 24/10/2022;
 - a seguito dell’esperita istruttoria sia possibile concedere alla
- l’istanza acquisita al protocollo n. 305144 del 2/08/2022 con cui la Ditta CRASTAN SPA con sede legale nel comune di Pontedera Via Maremmana n.24 (C.F. / P.IVA 81000760504), il

rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee di cui alla pratica PI 1798 oggi pratica SIDIT 3168/2022 alle stesse condizioni della concessione in essere come modificate dal presente atto;

- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere alla Ditta CRASTAN SPA con sede legale nel comune di Pontedera Via Maremmana n.24 (C.F. / P.IVA 81000760504) il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee di cui alla pratica PI1798 oggi pratica SIDIT 3168/2022 mediante un (1) pozzo, derivazione n. 643, avente coordinate Gauss Boaga (EPSG 3003) E: 162866400; N:483394600 ubicato su terreno individuato al N.T.C. del Comune di Pontedera al foglio n. 31 particella n. 340 per un quantitativo pari a metri cubi annui millecinquecento (1.500) ad uso civile, alle condizioni contenute nel Disciplinare registrato con il numero n. 259 del 28/02/2013 come modificato nella scadenza, canone e cauzione dal presente atto;

2. di stabilire la durata della concessione in anni dieci (10) a decorrere dal 25/02/2023 con scadenza fissata al 25/02/2033;

3. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Pontedera (PI);

4. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

5. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23831 - Data adozione: 02/12/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3254 - SIDIT n. 2061/2022. Concessione ed autorizzazione idraulica per attraversamento, percorrenza nella fascia di rispetto e scarico di troppo pieno con tubazioni di fognatura nel corso d'acqua senza nome (Cod. TN39271) in via di Ponte Strada, loc. Sorbano del Vescovo nel Comune di Lucca (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026780

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la L.R. n.50 del 24/12/2021 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla L.R. n.77/2016”;

RICHIAMATO l’accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla società “GEAL S.P.A.” tra Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e la medesima società del 29/12/2021;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA l'istanza, sia di Concessione idraulica, presentata dalla Società GEAL S.p.A. con sede legale in viale Luporini n. 1348 Lucca, C.F./P. IVA 01494020462, per attraversamento, percorrenza nella fascia di rispetto del corso d'acqua senza nome (Cod. TN39271) in loc. Sorbano del Vescovo nel Comune di Lucca (LU), che di autorizzazione allo svolgimento dei lavori per la realizzazione di uno scarico di troppo pieno con tubazioni di fognatura nel corso d'acqua di cui sopra, in via di Ponte Strada, loc. Sorbano del Vescovo nel Comune di Lucca (LU), recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 0205492 del 19/05/2022 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma dell'Ing. Monica D'Onofrio, iscritta all'albo degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. 1899/A:

Elaborato Unico comprendente:

- Relazione tecnica descrittiva compresa corografia, dichiarazione di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 3 comma 5 LR 41/2018 e documentazione fotografica;
- T.IM.3.a – stato di progetto fognatura – planimetria, sezioni e foto
- T.IM.3.b – stato di progetto scarico – planimetria, sezioni e foto;
- Dichiarazione tecnico incaricato;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico di pertinenza del corso d'acqua non denominato (Cod. TN39271) , relativa ai lavori per la realizzazione di uno scarico di troppo pieno con tubazioni di fognatura nel corso d'acqua di cui sopra, in via di Ponte Strada, loc. Sorbano del Vescovo nel Comune di Lucca (LU) – individuati al NCEU sul Foglio 167, part. 418 del Comune di Lucca (LU);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 216,00 (euro duecentosedici/00), di cui € 100,00 (euro cento/00) per oneri istruttori ed € 16,00 (sedici/00) per marca da bollo su domanda, tramite bonifico su conto IBAN IT8900760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana del 04/05/2022;

DATO ATTO che il soggetto richiedente ha versato € 100,00 (euro cento/00) in più a quanto dovuto e che, pertanto, può richiedere la restituzione di quanto pagato in eccesso;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica il n. 3254 – Pratica SIDIT n. 2061/2022;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- Il rilascio della concessione per gli attraversamenti è condizionato al regime concessorio dei ponti/condotte di regimazione corsi d'acqua esistenti, pertanto, qualora gli stessi dovessero essere rimossi o adeguati anche le condotte potranno essere conseguentemente modificate a totale onere del richiedente la concessione;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di inizio dei lavori a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- è consapevole che il rilascio della concessione per l'attraversamento in progetto è condizionato al regime concessorio della copertura esistente, pertanto, qualora la stessa dovesse essere rimossa o adeguata, anche l'attraversamento potrà essere conseguentemente modificato a totale onere del richiedente la concessione;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo pari ad € 904,00 (euro novecentoquattro/00) è così determinato per i seguenti usi richiesti:

- Uso 6.2 – Scarichi, acque reflue domestiche fognatura nera - determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 230,00 (euro duecentotrenta/00) per singolo scarico, e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), per un totale del canone demaniale per n. 1 (uno) scarico pari a € 184,00 (euro centottantaquattro/00);
- Uso 11.0 – Attraversamento, sotterraneo o utilizzando manufatti esistenti - determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 300,00 (euro trecento/00) per singolo attraversamento, e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), per un totale del canone demaniale per n. 3 (tre) attraversamenti pari a € 720,00 (euro settecentoventi/00);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0221465 del 27/05/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione/Autorizzazione, di effettuare il versamento di € 727,33 (euro settecentoventisette/33) quale canone anno 2022, versamento di € 904,00 (euro novecentoquattro/00) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione ed € 604,99 (euro seicentoquattro/99) quale imposta regionale anno 2021 ed anno 2022, € 2.412,68 (euro duemilaquattrocentododici/68) quale indennità pregresse anni 2017-2021 ed € 391,52; (euro trecentonovantuno/52) per spese registrazione atto;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 14/06/2022 e 24/11/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 727,33 (euro settecentoventisette/33) quale canone anno 2022 (in data 14/06/2022);
- € 2.412,68 (euro duemilaquattrocentododici/68) quale indennità pregresse anni 2017-2021 (in data 14/06/2022);
- € 904,00 (euro novecentoquattro/00) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione (in data 24/11/2022);

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 14/06/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 604,99 (euro seicentoquattro/99) quale imposta regionale anno 2021 ed anno 2022

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 14/06/2022 ad effettuare il versamento

tramite Mod. F24 di € 391,52; (euro trecentonovantuno/52) per spese registrazione del presente atto;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta tramite marca da bollo ID n. 012005287567265 del 24/01/2022;

PRESO ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Relazione Tecnica (All. A), Tavola T.IM. 3a (All. B) Tavola T.IM. 3b (All. C);

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società GEAL S.p.A. con sede legale in viale Luporini n. 1348 Lucca, C.F./P. IVA 01494020462, la concessione, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d'acqua non denominato (Cod. TN39271) , relativa ad uno scarico di troppo pieno nel corso d'acqua di cui sopra, in via di Ponte Strada, loc. Sorbano del Vescovo nel Comune di Lucca (LU) – individuati al NCEU sul Foglio 167, part. 418 del Comune di Lucca (LU), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati Pratica idraulica n. 3254 – Pratica SIDIT n. 2061/2022;
2. DI AUTORIZZARE la Società GEAL S.p.A. allo svolgimento dei lavori per la realizzazione di uno scarico di troppo pieno con tubazioni di fognatura nel corso d'acqua di cui sopra, in via di Ponte Strada, loc. Sorbano del Vescovo nel Comune di Lucca (LU) – individuati al NCEU sul Foglio 167, part. 418 del Comune di Lucca (LU), ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 3254 – Pratica SIDIT n. 2061/2022;
3. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
4. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Relazione Tecnica (All. A), Tavola T.IM. 3a (All. B) Tavola T.IM. 3b (All. C);
5. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e prescrizioni generali individuate in premessa, e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

6. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 dalla data di adozione del presente atto;
7. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data di adozione del presente Decreto, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato in € 904,00 (euro novecentoquattro/00) , salvo aggiornamento Istat, così come dettagliato in premessa;
8. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al soggetto richiedente;
9. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

- A* *Relazione tecnica*
b8a7fb0e1a5a8a68626d39ee7b1f82f163bed8575cb4e0c68b6ba8e259ebc987
- B* *Tavola T.IM.3.a*
ced7decef4afc9203b0e7a61678bb3efa44250e6b186811bb335d08e27b4caeb
- C* *Tavola T.IM.3.b*
f06641532fe2fa571a0455580938c98b8c71a30eb6aca118d2693d4816386c2b

G.E.A.L. S.p.A. - GESTIONE ESERCIZIO ACQUEDOTTI LUCCHESI - Viale Luporini, 1348 Lucca



COMUNE DI LUCCA



PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO:

Vasca di sfioro Sorbano


ELABORATO:

R.1

Risposta a richiesta integrazioni per la Conferenza dei Servizi Decisoria

DATA: Marzo 2022

INGEGNERIE TOSCANE



Ingegnerie Toscane Srl

COLLABORATORI TECNICI

Ing. Alessandro Galeotti

Ing. Antonella Cella

Ing. Federico Pascale

DIRETTORE TECNICO

Ing. Giovanni Simonelli

PROGETTISTI

Ing. Monica D'Onofrio

UFFICIO ESPROPRI

Geom. Andrea Patriarchi

Dott.Per.Agr. Davide Moretti

Dott. Andrea Bernardini

COMUNE DI LUCCA**Provincia di LUCCA****VASCA DI SFIORO SORBANO****Risposta a Richiesta Integrazioni per
la Conferenza dei Servizi Decisoria****RELAZIONE****MARZO 2022**

OGGETTO: Relazione di risposta a richiesta integrazioni/chiarimenti da parte di Autorità Idrica Toscana per Regione Toscana, Settore Genio Civile Toscana Nord – Pratica n. 2903 – R.D. 523/1904, L.R. 41/2018 – “realizzazione di vasca di sfioro in loc. Sorbano”.

1 PREMESSA

La presente relazione vuole essere di risposta, insieme alla tavola allegata, alla richiesta integrazioni/chiarimenti pervenuta dall’Autorità Idrica Toscana con prot. N.0013778/2021 del 29/10/2021 in merito all’intervento di realizzazione di Vasca di sfioro in Località Sorbano nell’ambito della Conferenza dei Servizi Decisoria sul progetto definitivo.

In tale richiesta è pervenuta l’esigenza di chiarimenti sui punti riportati a seguire:

1. si rileva che la relazione geologica inviata si riferisce ad un altro intervento limitrofo, “Estensione fognaria in località Sorbano del Vescovo”, non pertinente all’oggetto della presente richiesta di parere e alla restante documentazione tecnica pervenuta;
2. si richiede un elaborato grafico quotato in scala adeguata, riportante una più precisa rappresentazione planimetrica delle opere oggetto d’intervento, nonché di quelle già esistenti in prossimità del corso d’acqua “senza nome” (iscritto nel Reticolo Idrografico regionale ai sensi della L.R. 79/2012 - Cod. TN39271) affluente del Canale Ozzeri, specificandone il posizionamento, indicando le relative distanze dal ciglio di sponda, e le relative caratteristiche costruttive (dimensioni, materiali, ecc.), con particolare riferimento al nuovo scarico proposto;
3. si richiede di fornire idonea documentazione fotografica con indicazione del punto dove si propone la realizzazione del nuovo scarico;
4. si richiede una sezione fluviale quotata in prossimità del nuovo scarico proposto.

La presente relazione, insieme alle tavole allegate T.IM.3.a e T.IM.3.b, vuole essere esplicitiva in particolare dei punti 2, 3 e 4.

Nel seguito verrà riproposto brevemente un inquadramento dell’intervento, prestando particolare attenzione alle opere in progetto e già esistenti in prossimità del corso d’acqua di cui al punto 2; verrà inoltre fornita la documentazione richiesta al punto 3.

2 INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO

Il progetto in esame prevede un intervento di risoluzione all’eccesso di portata che confluisce in caso di eventi meteorici intensi nel collettore di fognatura nera esistente di Via di Ponte Strada, in località Sorbano del Giudice, cercando di ripristinare un buon compromesso fra le acque che

devono essere convogliate alla depurazione e quelle che invece sono inviate a by-pass in testa all'impianto in caso di eventi meteorici molto intensi.

Di seguito un estratto della cartografia tecnica regionale con evidenziato il corso d'acqua interessato e il Canale Ozzeri in cui lo stesso confluisce.




Figura 1 – Inquadramento dell'area di intervento. La zona evidenziata rappresenta l'area oggetto dell'intervento e delle tavole allegata alla presente relazione

Le acque in eccesso che usciranno dai manufatti in progetto saranno convogliate all'interno di una **tubazione PEAD DN225** già presente in sito e non attiva e avranno come recapito finale il Corso d'acqua "Senza Nome" (iscritto nel reticolo Idrografico regionale ai sensi della L.R. 79/2012 – Cod. TN39271) che sfocia poco più a valle nel Canale Ozzeri.

Prima di essere convogliate nella suddetta tubazione, l'intervento prevede, in breve, la modifica della vasca di sollevamento esistente in Via Ponte della Strada, la posa di una tubazione in PVC che convoglia l'acqua ad una nuova vasca di sollevamento della portata di sfioro e il raccordo con la tubazione già in opera; Il tratto di raccordo tra quest'ultima e la tubazione esistente in Pead è rappresentato in maniera qualitativa poiché non è nota la sua precisa posizione; da indicazioni del Gestore sappiamo che questo è comunque situata al limite della proprietà privata e prima dell'attraversamento della fossa che da via di Ponte Strada porta alla particella privata sede del sollevamento.

Tutte le altre si trovano ad una distanza superiore rispetto al Corso d'acqua sopra richiamato

Per quanto concerne le opere già presenti in prossimità del corso d'acqua, si riportano di seguito alcune indicazioni su manufatti e condotte fognarie con annessa documentazione fotografica. Quanto riportato negli elaborati in merito alla natura dei sottoservizi è quanto ad oggi noto al Gestore.

Dal sollevamento fognario, oggetto dell'intervento, attualmente due rami di fognatura in pressione in acciaio Ø100 si immettono nel pozzetto di fognatura a gravità DN500 presente su via di Ponte Strada (foto 2 e 3).

Nello stesso pozzetto, come riportano gli elaborati, si immette un'ulteriore tubazione in polietilene Ø110 che proviene dalle zone agricole limitrofe al sollevamento.

La fognatura nera a gravità, in gres DN500, segue il tracciato stradale di Via di Ponte Strada per poi svoltare verso ovest in Via Sorbano del Giudice; lo sviluppo in parallelo al Corso D'acqua "Senza nome" di tale tubazione è di circa 135 mt.

Tra la tubazione a gravità, presente in sito dagli anni '90, ed il fosso, è presente, a ridosso della striscia bianca di delimitazione stradale, una tubazione in PeAD DN225, che verrebbe utilizzata come scarico di troppo pieno per le opere in progetto.

Lo sviluppo in parallelo di tale tubazione è di circa 160 mt.

Tutte le opere sopra esposte, sia di progetto che presenti in sito, sono riportate all'interno della tavola allegata T.IM.3.a.

La tubazione in Pead sopra richiamata si immette all'interno del Corso d'Acqua "Senza Nome" che poi confluisce nel canale Ozzeri. Ad oggi lo scarico risulta inattivo e privo di valvole (Tavola T.Im.3.b e Foto 4,5,6,7).

In riferimento alla pratica in oggetto, fermo restando gli eventuali approfondimenti e verifiche di codesto Ente, il sottoscritto Ing. Monica D'Onofrio con sede lavorativa in Via Archimede Bellatalla 1 (PI), dichiara che con le informazioni in nostro possesso, come da Legge regionale 41 del 24/07/2018 art. 3 comma 5 l'intervento di cui in oggetto è compatibile con quanto previsto alle lettere a), b), c), d),e) della suddetta Legge

Documentazione fotografica – Tratto in Linea



Foto 1 – Vasca di sollevamento oggetto di modifiche



Foto 2 – Inquadramento pozzetto in Via di Ponte Strada



Foto 3 – Inquadramento del pozzetto in Via di Ponte Strada, vista da spalle alla stazione di sollevamento

Documentazione fotografica – Scarico



Foto 4 – Scarico della tubazione Pead DN 225




Foto 5 – Scarico della tubazione Pead DN 225




Foto 6 – Attraversamento prima di immissione in Canale Ozzeri



Foto 7 – Particolare scarico della tubazione Pead DN 225







REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23835 - Data adozione: 02/12/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PISTOIA, Loc. PODERE GALIGAIA - MONTECHIARO, per uso AGRICOLO. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica n. 35188. - Procedimento SIDIT 2249/22.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026978

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda presentata alla Regione Toscana in data 17/04/2022 prot. n.146290, il richiedente BALDACCIO Società Agricola Semplice ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune PISTOIA, Loc. PODERE GALIGAIA - MONTECHIARO, per uso AGRICOLO per una portata media di 0,11 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente BALDACCI Società Agricola Semplice ha sottoscritto il Disciplinare (ALL A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a BALDACCI Società Agricola Semplice - C.F: 01597200474, con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PISTOIA, Loc. PODERE GALIGAIA - MONTECHIARO, nel terreno individuato nel foglio catastale n.250 particella n.137, per una portata media di 0,11 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € 7,14;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di PISTOIA;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE 35188

f63bffe3bc026bd13b74f44d0a2723484f49fa9e3cbc68d9b50856cbfcc8d46c



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23838 - Data adozione: 02/12/2022

Oggetto: Pratica SIDIT 3884/2022 (codice locale PI 2893/2801). Rinnovo concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Pontedera. Richiedente: SOC. UNICOOP FIRENZE SC

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027146

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
- la D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si determinano i canoni relativi alle utilizzazioni delle acque pubbliche;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- il Disciplinare di concessione registrato con il n. 1237 del 15/10/2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione approvato con la Determina del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Pisa n. 4128 del 12/09/2012 del rilascio della concessione alla SOC. UNICOOP FIRENZE SC con sede legale nel comune di Firenze in Via Santa Reparata n.43 (C.F. / P.IVA 00407780485), mediante due derivazioni (n.7118 e 7230) aventi coordinate Gauss Boaga (EPSG3003) E:1628515 N:4834484 (derivazione n.7230), e: 1628549 N: 4834474 (derivazione n.7118) ubicato su terreno individuato al N.T.C. del Comune di Pontedera al foglio n. 20 particella n. 103 per un quantitativo complessivo di metri cubi annui 127.750 (centoventisettemilasettecentocinquanta) ad uso industriale, ora denominato produzione beni e servizi;
- l’istanza acquisita al protocollo n. 382195 del 7/10/2022 con cui la SOC. UNICOOP FIRENZE SC con sede legale nel comune di Firenze in Via Santa Reparata n.43 (C.F. / P.IVA 00407780485) ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee di cui alle pratiche PI 2801 e PI2893 oggi pratica SIDIT 3884/2022 alle stesse condizioni della concessione in essere;

VALUTATO:

- di fissare in anni 5 (cinque) la durata della presente concessione a decorrere dal 10/10/2022;

DATO ATTO CHE:

- il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni per gli anni pregressi, e i canoni per gli anni successivi verranno richiesti con le modalità previste dalla Regione Toscana;
- il concessionario ha versato l’importo di euro tremiladuecentosettantanove/07 (3.279,07) a conguaglio della somma già versata nel 2012 come cauzione alla Provincia di Pisa in fase di rilascio della concessione in essere e introitati dalla Regione Toscana vanno a costituire la cauzione prevista dalle norme a garanzia del pagamento del canone concessorio e degli obblighi assunti con il presente atto;
- il concessionario ha corrisposto le spese d’istruttoria e il bollo da apporre sull’atto di rinnovo con bonifico bancario effettuati in data 01/012/2022;
- a seguito dell’esperita istruttoria sia possibile concedere alla SOC. UNICOOP FIRENZE SC con sede legale nel comune di Firenze in Via Santa Reparata n.43 (C.F. / P.IVA 00407780485), il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee di cui alle pratiche PI

2893/2801 oggi pratica SIDIT 3884/2022 alle stesse condizioni della concessione in essere come modificate dal presente atto;

- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere alla SOC. UNICOOP FIRENZE SC con sede legale nel comune di Firenze in Via Santa Reparata n.43 (C.F. / P.IVA 00407780485) il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee di cui alle pratiche PI 2893/2801 oggi pratica SIDIT 3884/2022 mediante due (2) pozzi, aventi coordinate Gauss Boaga (EPSG3003) E:1628515 N:4834484 (derivazione n.7230), E: 1628549 N: 4834474 (derivazione n.7118) ubicato su terreno individuato al N.T.C. del Comune di Pontedera al foglio n. 20 particella n. 103 per un quantitativo complessivo di metri cubi annui 127.750 (centoventisettemilasettecentocinquanta) ad uso produzione beni e servizi, alle condizioni contenute nel Disciplinare registrato con il numero n. 1237 del 15/10/2012 come modificato nei dati catastali, nella scadenza, canone e cauzione dal presente atto;

2. di stabilire la durata della concessione in anni cinque (5) a decorrere dal 10/10/2022 con scadenza fissata al 10/10/2027;

3. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Firenze;

4. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

5. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23845 - Data adozione: 02/12/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PRATO, Loc. Macrolotto, per uso AGRICOLO. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Immobiliare RO.MA. S.R.L. - Pratica n. 568/D. - Procedimento SIDIT 148789/2020.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026977

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda presentata alla Regione Toscana in data 25/06/2018 prot.n. 332344, il richiedente Immobiliare RO.MA. S.R.L. ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune PRATO, Loc. Macrolotto, per uso AGRICOLO per una portata media di 0,048 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente Immobiliare RO.MA. S.R.L. ha sottoscritto il Disciplinare (ALL A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, all' Immobiliare RO.MA. S.R.L. - C.F: 00518640974, con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PRATO, Loc. Macrolotto, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 96 dalla particella n. 539, per una portata media di 0,048 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € 82,64;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di PRATO;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE 568D

360e35f80f44915082e809f7b56096f0009d3f01ab558d64a143621f392eec2a



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23848 - Data adozione: 02/12/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PISTOIA, Loc. NESPOLO, per uso AGRICOLO. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 35055. Procedimento SIDIT 1428/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026981

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 16/12/2021, prot. n.486832 presentata alla Regione Toscana, il richiedente PIANTE GRAZZINI STEFANO ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune PISTOIA, Loc. NESPOLO, per uso AGRICOLO per una portata media di 0,33 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente PIANTE GRAZZINI STEFANO ha sottoscritto il Disciplinare (ALL A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a PIANTE GRAZZINI STEFANO, con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PISTOIA, Loc. NESPOLO, per una portata media di 0,33 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € 14,98;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di PISTOIA;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE 35055

3371d09b7dc194298df8c06adb1f7b121dadf21cdb5a4ec5e8c6df63bba37ac7



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23852 - Data adozione: 01/12/2022

Oggetto: RD 523/1904 - LR 80/2015 - LR 77/2016 - Subentro nella concessione per occupazione di area demaniale tramite manufatto di attraversamento dei corsi d'acqua Calice e Calicino nel Comune di Prato. Pratica n. 4005 ex C.317 - n. Sidit 3527/2022 e procedimento 5044/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026816

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 2 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la L.R. 68/2016 art. 17 comma 1 punto a), nel quale l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970, n. 281 è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”;

VISTA la L.R. 57 del 13/10/2017, art 12 comma 1, con il quale per gli anni 2017 e 2018 l'imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, è stata ridotta del 100 per cento;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, sono stati approvati il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTE la L.R. 79/2012 “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua” e la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 con cui è stato individuato il reticolo idrografico e di gestione, aggiornato con D.C.R.T. n. 28 del 29/04/2020“Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79”;

VISTO il decreto del direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015”, e successive modifiche;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.G.R. n.1138 del 15/11/2016 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico - revoca D.G.R. 813/2016";

VISTA la D.G.R. n.35 del 24/01/2017 "Prime disposizioni per la determinazione del canone 2017 in materia di concessioni acqua e suolo";

VISTA la D.G.R. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico”;

VISTA la D.G.R. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione

del demanio idrico - Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017”;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA la L.R. n. 74/2018 “Legge di stabilità per l'anno 2019”, in particolare l’art. 5, con cui si conferma la riduzione del 100% dell’imposta regionale sui beni del demanio idrico anche per l’anno 2019;

VISTA la L.R. n.93 del 27/11/2020 art. 1 con cui si conferma la riduzione del 100% dell’imposta regionale sui beni del demanio idrico anche per l’anno 2020 e ne stabilisce l’aliquota per l’anno 2021 in misura pari al 100% del canone annuo ai sensi della l.r. 2/1971 art. 1, comma2, lettera a);

VISTA la D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTA la Dec. G.R.T. n. 4 del 07/01/2020 Imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio - indirizzi agli uffici per l'applicazione dell'art.2 della l.r. 30 dicembre 1971 n.2 (imposta regionale);

VISTA l’istanza di subentro e regolarizzazione ai sensi della LR 77/2016 avanzata dalla ditta “Gruppo Colle Srl” rappresentata dal Sig. Matteo Gualtieri in qualità di legale rappresentante, così come identificato nell’allegato disciplinare parte integrante del presente atto, acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 9/06/2022 al n.0236726 avente ad oggetto l’attraversamento dei torrenti Calice (a mezzo di tubazione staffata al ponte ai Melani) e Calicino (tubazione soprapassante il tratto tombato);

CONSIDERATO che l’istanza suddetta attiene ai casi previsti dalla L.R. 77/2016, in quanto il soggetto occupante il suolo demaniale, privo di titolo efficace, ha versato il corrispettivo dovuto alla Provincia di Prato nel periodo antecedente il 1/1/2016;

VISTA la documentazione allegata all’istanza presentata per PEC (prot. n.0193995 del 12/05/2022), nonché nella successive integrazioni anch’esse giunte per email e per PEC (prot. n.0373820 del 3/10/2022) formata da:

- domanda mod. 2 bis;
- due marche da bollo da 16€ versate in modo telematico e attestazione del versamento degli oneri istruttori;
- copia documento di identità del legale rappresentante della Gruppo Colle Srl in corso di validità;
- attestazione versamento degli oneri istruttori;
- attestazione versamento imposta regionale 2016 e 2021;
- attestazione versamento dei canoni dall’anno 2016 al 2021 incluso;
- attestazione versamento del deposito cauzionale;

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento degli oneri istruttori di Euro 100 e corrisposto n. 2 marche da bollo virtuali per Euro 32,00;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cecilia Nannicini e che l'istruttoria della pratica è stata affidata al tecnico Alessandro Restivo;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero locale di pratica 4005 (ex C. 317), n. SIDIT 3527/2022, n. di procedimento SIDIT 5044/2022;

PRESO ATTO che la concessione concerne l'attraversamento dei torrenti Calice (a mezzo di tubazione staffata al ponte ai Melani) e Calicino (tubazione soprapassante il tratto tombato) nel Comune di PRATO, di cui al nulla osta ai fini idraulici del Genio Civile di Prato n. 6198/7241 del 18/12/1995 ed alla concessione n.1505 registrata all'Ufficio del Registro di Prato (Rep n.2 del 13/10/2000 come in atti all'ufficio);

DATO ATTO che i corpi idrici in questione appartengono al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012 e nello stesso sono censiti coi codici: **MV29397** (Torrente Calice) e **MV50129** (torrente Calicino)

DATO ATTO:

della regolarità dei pagamenti per:

- indennizzi dal 2011 al 2015 di competenza della Provincia di Prato e del versamento della maggiorazione pari al 20% riferita agli stessi anni, per Euro 323,50 di cui al l'art. 1 comma 9 della L.R. 77/2016, eseguito tramite bonifico bancario CRO0306926952417612487037070370IT in data 26/09/2022;
- del versamento dei canoni per le annualità dal 2016 al 2021 come da attestazioni di pagamento conservate agli atti e da visura sul sistema regionale informativo dei tributi della Regione Toscana (STRT);
- del versamento della imposta regionale, pari al 50% del canone, per gli anni 2016 e 2021 come da attestazioni di pagamento conservate agli atti ;
- del versamento dell'integrazione oneri istruttori pari a 100€ in data 07/06/2022 ed in data 26/09/2022.

RILEVATO che è stato effettuato in data 26/09/2022, ai fini del rilascio della concessione, il pagamento della cauzione di Euro 600,00 (in conformità all'art. 31 del Regolamento 60/R/2016) con Bonifico Bancario CRO 0306926952402807487037070370IT ;

DATO ATTO che il canone per l'annualità 2022, determinato ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e s.m.i. è pari a 600,00 euro (uso 11 – attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti) salvo aggiornamento annuale Sulla base del tasso di inflazione programmato, ed è oggetto di riscossione da parte del settore competente secondo il calendario regionale dei pagamenti;

DATO ATTO che nella gestione dei manufatti oggetto di concessione dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate

PRESCRIZIONI TECNICHE:

Il concessionario si impegna a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia della relativa area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo del manufatto, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso all'opera oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire

l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque e la stabilità di arginature e sponde;

- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni comunque causati;

- non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione; nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso, fermo restando che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà sottoscritto il disciplinare di concessione. Qualora l'area oggetto di concessione sia stata data in affitto dal concessionario, l'affittuario, ai sensi dell'art. 36 comma 6 bis del R/60/2016 e s.m.i., rimane obbligato insieme al concessionario nei confronti della amministrazione concedente per tutto il periodo di validità del contratto stipulato con il concessionario medesimo. L'affittuario è obbligato nei modi e nei termini del concessionario;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti i corpi idrici in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, ivi compreso l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

-il richiedente è tenuto ad eseguire la manutenzione dei manufatti in modo che essi non costituiscano criticità per l'efficienza idraulica, anche a seguito di eventi meteorici;

- per le attività di manutenzione straordinaria si deve presentare preventivamente specifica istanza di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;

- per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria che dovessero rendersi necessari, il richiedente dovrà attenersi alle prescrizioni sotto impartite:

le attività di manutenzione ordinaria sui manufatti in concessione sono soggette a comunicazione presso questo Ufficio, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni;

durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità e la sezione utile del corso d'acqua interessato dai lavori;

dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

i lavori dovranno essere eseguiti nel più breve tempo possibile, verificando costantemente le

previsioni meteorologiche sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse il cantiere dovrà essere costantemente presidiato;

tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;

al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee;

PRESCRIZIONI GENERALI:

la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'opera indicata in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata nella documentazione inoltrata, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione/concessione prima della loro esecuzione;

le opere dovranno essere periodicamente ispezionate al fine di accertarsi che non influiscano negativamente sull'assetto dell'alveo;

ogni responsabilità ed onere circa la custodia e le modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza delle opere oggetto della presente concessione, sono di competenza e a carico del solo Concessionario;

Il soggetto richiedente inoltre:

si assume gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

è obbligato, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r. 80/2015, del Reg.60/r/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

VISTO l'allegato Disciplinare di Concessione, redatto secondo quanto disposto dalla citata D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, inoltrato con PEC prot. n. 0373818 del 3/10/2022 e contenente i dati identificativi del medesimo, che integra i diritti e gli obblighi, nonché la disciplina delle modalità di attuazione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria a suo tempo stabiliti nella Concessione rep n.2 del 13/10/2000 Ufficio del Registro di Prato (come in atti all'ufficio);

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare ai sensi della LR 77/2016 alla ditta "Gruppo Colle Srl" rappresentata dal Sig. Matteo Gualtieri in qualità di legale rappresentante, la concessione per l'occupazione di area demaniale per l'attraversamento dei torrenti Calice (a mezzo di tubazione staffata al ponte ai Melani) e Calicino (tubazione soprappassante il tratto tombato) nel Comune di Prato come meglio specificato in premessa, per la durata di nove anni a decorrere dal 01/01/2016 ai sensi della LR 77/2016 art. 1 comma 5 ;
2. di approvare l'allegato Disciplinare di Concessione conservato agli atti di questo Ufficio, parte integrante e sostanziale della presente concessione, redatto in conformità allo schema di Disciplinare approvato con Delibera G.R. n 194 del 16/03/2016, contenente i dati identificativi del Concessionario e sottoscritto dal medesimo in modo telematico in data 03/10/2022, con l'impegno di osservarne ogni condizione (allegato "A");
- 3 di dare atto che gli obblighi derivanti dalla presente concessione (con particolare ma non esclusivo riferimento alla custodia delle superfici demaniali occupate) sono regolati come stabilito nel disciplinare di concessione richiamato ed approvato al precedente punto 2) e dalle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini dell'utilizzo del demanio idrico e di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
5. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità Giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare di concessione*
544e9ad78a773617ccc2569c4a4c8b7fd9ea0f45eaa40465f46e4d275ab04f2a



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23853 - Data adozione: 01/12/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - L.R. 77/2016 - D.P.G.R. 60/R/2016 - Concessione di n. 2 attraversamenti alla società M.I.R. Materiali Inerti Riciclati s.r.l. (pratica 1839P), sul torrente Senice in località Ferruccia nel Comune di Quarrata. Pratica n. 3997 (SIDIT: pratica 4807/2022 - procedimento 6692/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026891

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R.T. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”;

RICHIAMATA l’autorizzazione del Genio Civile prot. n.759.06.01 del 24/01/2003 (rif. pratica n.1839P);

VISTA l’istanza di concessione presentata dal Suap dei Comuni di Quarrata, Agliana, Montale per conto della Società M.I.R. Materiali Inerti Riciclati s.r.l., codice fiscale n. 01159480472, con sede legale in Quarrata (PT), via Ceccarelli, a firma del legale rappresentante sig. Alessandro Gavazzi, avente ad oggetto “Regolarizzazione di n. 2 attraversamenti (pratica 1839P) sul torrente Senice in località Ferruccia nel Comune di Quarrata”, pervenuta tramite PEC ed acquisita agli atti del settore con prot. n. 174646 del 29/04/2022;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento di € 100,00 per oneri istruttori con bonifico presso Banca Alta Toscana Società Cooperativa S.C. del 06/04/2022 e che l’imposta di bollo è assolta a cura del Suap dei Comuni di Quarrata, Agliana, Montale;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 64 del 10/11/2022, e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dall’ing. Ilaria Chiti e dalla dott.ssa Cecilia Nannicini per gli aspetti amministrativi;

DATO ATTO che, a seguito di controllo formale sull’istanza pervenuta, alla stessa è stato assegnato il numero di pratica 3997 (SIDIT: pratica 4807/2022 - procedimento 6692/2022);

DATO ATTO che l'istanza scaturisce da una richiesta di regolarizzazione dei n. 2 attraversamenti nell'ambito della conferenza dei servizi relativa all'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi, presso l'impianto ubicato in Via O. Ceccarelli, n.c.m., nel Comune di Quarrata (PT) (Pratica SUAP n. 912/2021; CodicePratica telematica 01159480472-21072021-1522), proponente Mir – Materiali Inerti Riciclati Srl (Partita I.V.A 01159480472) sede legale e sede impianto nel Comune di Quarrata (PT);

CONSIDERATO che la richiesta di regolarizzazione si è resa necessaria poiché i due attraversamenti, oggetto di autorizzazione del Genio Civile prot. n.759.06.01 del 24/01/2003 (rif. pratica n.1839P), sono stati realizzati in modo difforme, in particolare quello di monte è stato realizzato in una posizione leggermente diversa e presenta lunghezza maggiore (6 m contro i 4 m previsti);

VISTA la documentazione progettuale a corredo dell'istanza, a firma dell'ing. Cristiano Cappelli, relativamente alla quale, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati:

- nota tecnica per aspetti idraulici;
- planimetria;
- attestazione di idoneità statica;

VISTA la nota prot. n. 0245533 del 15/06/2022 con la quale questo Ufficio chiedeva integrazioni relativamente allo stato di fatto (tavole e documentazione fotografica) ed i pagamenti (deposito cauzionale, canoni, imposta regionale), propedeutici al rilascio del presente decreto di concessione;

VISTA la documentazione progettuale integrativa, a firma dell'ing. Cristiano Cappelli, trasmessa con nota prot. n. 261116 del 29/06/2022 costituita dai seguenti elaborati:

- documentazione fotografica;
- attraversamento A;
- attraversamento B e scarico 1;
- piante e sezioni attraversamenti;

CONSIDERATO che, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, l'ufficio ha rilevato quanto segue:

- la mancanza di raccordi con le sponde sia a monte che a valle degli scatolari di attraversamento;
- la presenza barriere New Jersey non autorizzate, posizionate in corrispondenza del ciglio di sponda tra i due attraversamenti, in modo non conforme rispetto a quanto autorizzato con Decreto Dirigenziale 9851 del 03/07/2020;
- l'assenza di opere di protezione in scogliera atte a prevenire fenomeni erosivi in corrispondenza dei tre scarichi concessionati con Decreto Dirigenziale 13476 del 01/09/2020, nonché di opportune opere di raccordo con lo scatolare e i manufatti esistenti relativamente agli scarichi S01 e S03;

VISTA la nota prot. n. 0286635 del 18/07/2022 con la quale questo Ufficio chiedeva la trasmissione di elaborati progettuali aggiornati con la presenza dei raccordi degli attraversamenti e delle opere di protezione attorno agli scarichi così come già prescritti dai sopracitati atti autorizzativi;

VISTA la documentazione progettuale integrativa, a firma dell'ing. Cristiano Cappelli, trasmessa con nota prot. n. 295651 del 25/07/2022 costituita dai seguenti elaborati:

- attraversamento A;
- attraversamento B e scarico 1;

CONSIDERATO che il presente atto è relativo:

- alla concessione per il mantenimento dei n. 2 scatolari di attraversamento nella posizione risultante dalle tavole aggiornate relative allo stato di fatto;
- all'autorizzazione dei lavori per la realizzazione dei raccordi fra i manufatti scatolari e le sponde del corso d'acqua e la protezione antierosiva del fondo alveo in corrispondenza degli scarichi, in conformità agli ultimi elaborati presentati, con le modifiche riportate nelle successive prescrizioni tecniche, ed in conformità agli atti già rilasciati e precedentemente richiamati;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ai pagamenti dei canoni e dell'imposta regionale previsti dalla L.R. 77/2016;

PRESO ATTO che l'istanza è relativa alla concessione per n.2 attraversamenti carrabili esistenti sul torrente Senice, in località Ferruccia nel Comune di Quarrata;

RILEVATO che le opere oggetto d'istanza riguardano il torrente Senice, in un tratto appartenente al reticolo idrografico e di gestione di cui alla D.C.R.T. 81/2021, nel tratto censito con il codice MV28718;

DATO ATTO che i n. 2 attraversamenti hanno lunghezza pari a 6 m ciascuno, realizzati con scatolari prefabbricati di dimensioni interne 2.00 x 1.50 m e spessore delle pareti di 16 cm. Le dimensioni delle sezioni sono conformi al progetto autorizzato e non comportano restringimenti dell'attuale sezione del corso d'acqua nel tratto a cielo aperto interessato dagli attraversamenti;

DATO ATTO che per le verifiche idrauliche l'ing. Cristiano Cappelli fa riferimento a quanto riportato nella relazione del Dicembre 2002 allegata alla pratica n.1839P, a firma dell'Ing. Massimo Iannelli, relativa all'autorizzazione dei due scatolari di attraversamento, effettuando le seguenti valutazioni nell'ipotesi di aggiornamento del quadro conoscitivo idrologico con le LSPP del 2012:

- la portata di progetto per Tr 200 anni è stimata pari a 2.39 mc/s, a fronte di un bacino idrografico sotteso alla sezione di chiusura in corrispondenza dei due attraversamenti di 0.74 kmq (corrispondente ad un coefficiente udometrico pari a 3.2 mc/s per kmq) e con riferimento ad una CPC pari a $h = 51.98 \times t^{0.37}$;
- dalla verifica idraulica condotta in moto uniforme, risulta che suddetta portata transita attraverso gli scatolari in clv di dimensioni 2.0x1.5 m posti con livelletta di fondo pari a 0.17%, con un tirante di 76 cm per un conseguente franco di 74 cm;
- nell'ipotesi di fare riferimento alle LSPP 2012 per la zona in esame, per cui risulta una CPC per Tr 200 anni pari ad $h = 76.99 \times t^{0.30}$, considerato di aumentare la portata per il fattore $76.99/51.98$, risulterebbe una portata di progetto a circa 3.5 mc/s; detta portata transiterebbe dagli scatolari con un tirante di 1.0 m ed un franco di 50 cm;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO che gli attraversamenti oggetto di concessione comportano l'utilizzo di un'area appartenente al demanio idrico assimilabile alla casistica 4.2 "attraversamenti con ponti per attività produttive" dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico", modificata con D.G.R.T. n.1414 del 17/12/2018, che prevede la corresponsione di un canone annuo pari ad € 300 per ogni attraversamento;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- alla luce delle verifiche idrauliche sopra richiamate, la richiesta in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzata;
- l'utilizzo in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che per l'occupazione con i manufatti in esame dell'area appartenente al demanio idrico dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i raccordi tra le sponde e gli scatolari dovranno essere effettuati senza prevedere il rivestimento del fondo alveo ad eccezione dei tratti in corrispondenza degli scarichi;
- i lavori in alveo dovranno essere eseguiti nel periodo giugno-settembre; nei mesi precedenti o successivi, in caso di situazioni meteo favorevoli potranno essere concesse eventuali proroghe o anticipazioni settimanali;

- i lavori, venendo realizzati in prossimità di un corso d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;
- al termine di ogni giornata lavorativa, mezzi e materiali dovranno essere allontanati dall'alveo del corso d'acqua;
- qualora fosse necessario effettuare interventi idraulici che possano interessare le opere oggetto del presente atto, sarà a cura e spese del richiedente effettuare qualsiasi modifica richiesta, il loro spostamento o anche l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
- il richiedente è tenuto ad eseguire i lavori e la manutenzione dei manufatti in modo che essi non costituiscano criticità per lo stato delle sponde e per l'efficienza idraulica;
- per le attività di manutenzione straordinaria dei manufatti, all'interno dell'area demaniale, il richiedente dovrà presentare specifica istanza di autorizzazione idraulica;

MANUTENZIONE:

per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria che dovessero rendersi necessari, il richiedente dovrà attenersi alle prescrizioni sotto impartite:

- le attività di manutenzione ordinaria sul manufatto in concessione sono soggette a comunicazione presso questo Ufficio, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni;
- tutte le operazioni di manutenzione, venendo realizzate in prossimità di un corpo idrico appartenente al reticolo idrografico, dovranno essere eseguite in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/>. In caso di previsioni meteorologiche avverse il cantiere dovrà essere costantemente presidiato, provvedendo a rimuovere qualunque ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza e la sezione utile del corso d'acqua interessato dai lavori;
- dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni anche tramite le caselle di posta elettronica ilaria.chiti@regione.toscana.it e federico.marini@regione.toscana.it, riportando nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori.
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi a decorrere dalla data del presente atto;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e lavorazioni, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà sottoscritto il disciplinare di concessione.

ULTERIORI ONERI E OBBLIGHI

- le luci degli attraversamenti dovranno essere sempre mantenute libere al fine di non diminuire l'efficienza idraulica; dovranno essere effettuate periodiche ispezioni, in particolar modo dopo ogni evento meteorico rilevante, per verificare che le luci non siano ostruite dal materiale trasportato dal corso d'acqua;

- gli attraversamenti dovranno rimanere ad uso esclusivo del concessionario, che si assume la responsabilità del loro uso da parte di soggetti diversi;

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata 9 (nove) anni a decorrere dal 01/01/2016, come previsto dall'art. 1 della L.R. 77/2016, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di

effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 600,00 per n. 2 attraversamenti.

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016, della D.G.R. n.888 del 07/08/2017, e successive modifiche, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari ad Euro 600,00, per n. 2 attraversamenti (uso 4.2 Attraversamenti con ponti per attività produttive - all.A d.g.r. 888/17). Il primo canone annuo, pari a Euro 600,00, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione per l'anno 2022.

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).
4. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;
5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale per i n.2 attraversamenti a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, per l'importo di Euro 600,00, pari ad un canone, con bonifico presso Banca Alta Toscana Società Cooperativa S.C. del 06/04/2022;
- ha effettuato il pagamento del canone, per i n.2 attraversamenti, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, di importo di Euro 600,00, relativamente all'annualità 2022, con bonifico presso Banca Alta Toscana Società Cooperativa S.C. del 06/04/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale 2016, pari al 50% del canone 2016, di importo di Euro 300,00 con bonifico presso Banca Alta Toscana Società Cooperativa S.C. del 06/04/2022;

- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale 2021, pari al 50% del canone 2021, di importo di Euro 300,00 con bonifico presso Banca Alta Toscana Società Cooperativa S.C. del 06/04/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale 2022, pari al 50% del canone 2022, di importo di Euro 300,00 con bonifico presso Banca Alta Toscana Società Cooperativa S.C. del 06/04/2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio alla società M.I.R. Materiali Inerti Riciclati s.r.l., codice fiscale n. 01159480472, con sede legale in Quarrata (PT), via Ceccarelli, legale rappresentante sig. Alessandro Gavazzi, della concessione per i n. 2 attraversamenti carrabili sul torrente Senice, in loc. Ferruccia nel Comune di Quarrata (PT);
2. di autorizzare il mantenimento dei due attraversamenti e la realizzazione delle opere di raccordo con la sponda e di protezione del fondo alveo, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove), decorrenti dal 01/01/2016 come previsto dall'art. 1 della L.R. 77/2016, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza, con particolare riferimento agli "Ulteriori oneri e obblighi";
4. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
5. di stabilire che la presente concessione è risolta immediatamente tramite revoca, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 d.lgs 159/2011;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23911 - Data adozione: 02/12/2022

Oggetto: RD 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica SiDIT n. 5667/2019 (Proced. n. 3051/2022) - Concessione per l'utilizzo di area del demanio idrico di mq 79.360, lungo le pertinenze del fiume Bruna (TS42479, TS47203), torrente Sovata (TS46512), torrente Rigo (TS46440) e del fosso degli Alborelli (TS45783, TS45931), nei comuni di Gavorrano (GR) e di Roccastrada (GR), per uso sfalcio di vegetazione spontanea (tip. 8.2).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027149

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 avente ad oggetto “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio” ed in particolare l’allegato A (schema di disciplinare per la concessione dei beni del demanio idrico);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito solo “Regolamento”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”, con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80" con la quale si dispone che per l'annualità 2022 l'aggiornamento dei canoni di concessione sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA l'istanza presentata dal sig. Nardini Francesco, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 187996 del 09/05/2022 per il rilascio della concessione di area demaniale di superficie complessiva pari a 79.360 mq, per uso sfalcio vegetazione spontanea, lungo le pertinenze del fiume Bruna (TS42479, TS47203), del torrente Sovata (TS46512), del torrente Rigo (TS46440) e del fosso degli Alborelli (TS45783, TS45931) nei comuni di Gavorrano (GR) e Roccastrada (GR) - individuata al Catasto dei Terreni del comune di Gavorrano in corrispondenza del foglio n. 128 particella 14/p (fiume Bruna TS42479) per una superficie di mq 20.000; foglio n. 208 part. 27/p [argine sinistro del torrente Rigo (TS46440) dalla confluenza con il fosso Alborelli (TS45783, TS45931) alla confluenza con il torrente Sovata (TS46512) per una lunghezza di circa 1000 m] per una superficie di mq 6.000; foglio 209 part. l. 3/p e 4/p [argine destro e sinistro del torrente Sovata (TS46512) dal ponte sulla SP 152 fino alla confluenza con il torrente Rigo (TS46440) per una lunghezza di circa 1400 m] per una superficie di mq 14.000; foglio n. 161 part. l. 2, 18, 19, 20, 21 (fiume Bruna TS47203) per una superficie di mq 22.600, e del comune di Roccastrada in corrispondenza del foglio 266 part. l. 16 e 17 (fiume Bruna TS47203) per una superficie di mq 16.760;

VERIFICATO che la concessione demaniale rilasciata dalla Provincia di Grosseto con determinazione dirigenziale n. 1285 del 14/05/2015 al sig. Nardini Francesco per uso sfalcio vegetazione spontanea, lungo le pertinenze del fiume Bruna (TS42479, TS47203), torrente Sovata (TS46512), torrente Rigo (TS46440) e del fosso degli Alborelli (TS45783, TS45931) nei comuni di Gavorrano (GR) e Roccastrada (GR) per totali mq 79.360 è scaduta in data 30/06/2021 e che pertanto l'area risulta al momento non concessionata;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area del demaniale, individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il contributo istruttorio del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, acquisito agli atti del Settore con prot. n. 0227688 del 01/06/2022, con il quale non si rilevano motivi ostativi alle attività di manutenzione del fiume Bruna (TS42479, TS47203), del torrente Sovata (TS46512), del torrente Rigo (TS46440) e del fosso degli Alborelli (TS45783, TS45931);

VISTO il decreto n. 19303 del 23/09/2022 col quale è stato approvato l'avviso di gara, il disciplinare e gli altri documenti previsti dall'art. 12 del Regolamento per il rilascio di una concessione demaniale con procedura di evidenza pubblica su istanza di parte;

CONSIDERATO che, decorso il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto sul BURT (avvenuta in data 12/10/2022), sul sito web della Regione Toscana, sull'albo pretorio dei comuni di Gavorrano e di Roccastrada e sui relativi siti web istituzionali, non sono pervenute domande in concorrenza a quella del sig. Nardini Francesco e pertanto la concessione può essere rilasciata al predetto soggetto istante;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 0428866 del 10/11/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che il Concessionario si obbliga a osservare le prescrizioni indicate nell'art. 22 del Regolamento nonché tutti gli obblighi e le prescrizioni contenuti nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Concessionario è tenuto ad osservare ogni altro termine, modo e condizione accessoria all'utilizzazione del bene demaniale specificato nel disciplinare allegato;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato e che, in caso contrario, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa sul Concessionario inadempiente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, la presente concessione demaniale non è rinnovabile tacitamente e/o ad istanza di parte alla scadenza, in quanto non rientra nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, lettere a), b), c) e g) del Regolamento;

RITENUTO di far cessare la presente concessione, entro la durata massima stabilita dall'art. 5 del Regolamento, in data 30/11/2031;

CONSIDERATO che il canone demaniale annualmente dovuto per la concessione di un'area di mq mq 79.360, per uso sfalcio vegetazione spontanea (tip. 8.2), ammonta ad € 84,99, determinato secondo i criteri di cui alla DGRT n. 888/2017 e rivalutato su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1219 del 05/11/2022, precisando che lo stesso potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto in ogni caso per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare ad una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, dovuto dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente anticipate da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo, che il soggetto richiedente è in regola con gli adempimenti connessi alla precedente concessione decaduta il 30/06/2021 e che, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di € 13,38 corrispondente a 2/12-esimi del canone annuo;
- ha costituito, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, un deposito cauzionale di € 84,99;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e patrimonio dello Stato, situati nell'ambito della Regione, istituita dalla L.R. n. 2/1971, pari ad € 6,69;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto e sul disciplinare ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con F24 c/o PostePay SPA del 16/11/2022);

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale, viene individuata l'area oggetto della concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

VISTO l'allegato disciplinare di concessione, sostanzialmente conforme allo schema tipo approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 28/11/2022, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato "A"), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rilasciare al sig. Nardini Francesco, come identificato nel disciplinare allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (allegato "A"), la concessione per l'utilizzo di area del demanio idrico di mq 79.360, per uso sfalcio vegetazione spontanea (tip. 8.2), lungo le pertinenze del fiume Bruna (TS42479, TS47203), del torrente Sovata (TS46512), del torrente Rigo (TS46440) e del fosso degli Alborelli (TS45783, TS45931), nei comuni di Gavorrano (GR) e Roccastrada (GR), individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (allegato "B");
- 2) di stabilire che gli effetti della concessione decorrono dalla data di adozione del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/11/2031;

- 3) di approvare l'allegato disciplinare di concessione, anch'esso parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A"), sottoscritto dal Concessionario in data 28/11/2022 con l'impegno di osservarne ogni condizione, vincolo e prescrizione;
- 4) di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel disciplinare di concessione richiamato ed approvato al precedente punto 3);
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 6) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 7) di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 2

A *Disciplinare firmato, contenente dati personali*
422d6c0eda72fc479500c6f3ee63b9fd158c0e18c872f44181fb17f05aa0174f

B *Cartografia*
42d9a7919d077fb35b892f3f001513a0f37853b1f3861cf899400c3ad53ffc26

ALLEGATO B

Pratica SiDIT n. 5667/2019 (Proced. n. 3051/2022) – Concessione per l'utilizzo di area del demanio idrico di mq 79.360, lungo le pertinenze del fiume Bruna (TS42479, TS47203), torrente Sovata (TS46512), torrente Rigo (TS46440) e del fosso degli Alborelli (TS45783, TS45931), nei comuni di Gavorrano (GR) e di Roccastrada (GR), per uso sfalcio di vegetazione spontanea (tip. 8.2). Riferimenti catastali: comune di Gavorrano in corrispondenza del foglio n. 128 particella 14/p (fiume Bruna TS42479) su una superficie di mq 20.000; foglio n. 208 part. 27/p [argine sinistro del torrente Rigo (TS46440) dalla confluenza con il fosso Alborelli (TS45783, TS45931) alla confluenza con il torrente Sovata (TS46512) per una lunghezza di circa 1000 m] su una superficie di mq 6.000; foglio n. 209 part. 3/p e 4/p [argine destro e sinistro del torrente Sovata (TS46512) dal ponte sulla SP 152 fino alla confluenza con il torrente Rigo (TS46440) per una lunghezza di circa 1400 m] su una superficie di mq 14.000; foglio n. 161 part. 2, 18, 19, 20, 21 (fiume Bruna TS47203) su una superficie di mq 22.600; nel comune di Roccastrada in corrispondenza del foglio n. 266 part. 16 e 17 (fiume Bruna TS47203) su una superficie di mq 16.760.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23912 - Data adozione: 02/12/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di QUARRATA, Loc. SANTONOVO, per uso CIVILE. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Immobiliare Annunziata s.r.l. - Pratica n. 34659 - Procedimento SIDIT n° 6470/2022.-

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027254

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 12/10/2020 presentata alla Regione Toscana, prot.n. 362166 il richiedente Immobiliare Annunziata s.r.l. ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune QUARRATA, Loc. SANTONOVO, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 3 dalla particella n. 702, per uso CIVILE per una portata media di 0,016 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 244,57, a titolo di cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente Immobiliare Annunziata s.r.l. ha sottoscritto il Disciplinare (All. A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a Immobiliare Annunziata s.r.l. C.F. 01052890470, meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di QUARRATA, Loc. SANTONOVO, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 3 dalla particella n. 702 per uso CIVILE, per una portata media di 0,016 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € 40,76;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di QUARRATA;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *34659_Disciplinare*
e9b7e8b5e30894148e00e1052d20282db2f1497811d58a654126ebae63860d0



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23914 - Data adozione: 02/12/2022

Oggetto: Pratica SIDIT 55214/2020 Procedimento 1969/2022 (codice locale 865).
Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di San Miniato (PI).
Tosco Finish 2003 S.r.l.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026998

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- la D.G.R. n.1035 del 05/08/2019 ”Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione” e ss.mm.ii.;
- la delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale con cui viene adottato il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (PGA) 2021-2027 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 2 del 04/01/2022;
- l'Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche sottoscritto - Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Vald'Elsa e della Val di Nievole (d'ora in avanti AdP), siglato in data 8/04/2013 da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Province di Pisa, Pistoia, Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa, Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa croce sull'Arno, Autorità Idrica Toscana, Associazione dei Conciatori dei Santa Croce sull'Arno, Consorzio dei Conciatori di Ponte a Egola;
- l’istanza acquisita al protocollo con n° 80862 del 01/03/2022 presentate dalla Tosco Finish 2003 s.r.l. C.F./P.Iva: 01667380503 con sede legale in via della Tecnica n. 26 - 56028 San Miniato (PI), a firma del legale rappresentante della società, di concessione di derivazione di acque

pubbliche sotterranee per un quantitativo totale di 3.000 m³/anno ad uso produzione beni e servizi, mediante n° 1 pozzo esistente, ubicato su terreno individuato al N.T.C. del Comune di San Miniato (PI) al foglio di mappa n° 13 part. n° 131, pratica Sidit 55214/2020 Procedimento 1969/2022 (codice locale 865);

PRESO ATTO

- della conclusione con esito favorevole al rilascio della concessione dell'iter istruttorio, come risulta dalla relazione d'istruttoria agli atti dell'Ufficio;

CONSIDERATA :

- la necessità di conformare il presente atto a quanto di seguito riportato dalle previsioni dell'Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche sottoscritto - Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Vald'Elsa e della Val di Nievole, (d'ora in avanti AdP) siglato in data 8/04/2013 da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Province di Pisa, Pistoia, Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa, Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Autorità Idrica Toscana, Associazione dei Conciatori dei Santa Croce sull'Arno, Consorzio dei Conciatori di Ponte a Egola;

VISTO:

- in particolare l'art. 5 comma 2 dell'AdP con il quale le Associazioni dei Conciatori s'impegnano alla sostituzione delle acque dolci di falda utilizzate nei processi produttivi delle industrie del comprensorio del cuoio con acque reflue urbane depurate ed affinate nell'apposito impianto di trattamento realizzato, per un volume annuo minimo di 6 milioni di m³ e in ogni caso per eliminare l'emungimento da falda;
- visto altresì l'art. 8 del detto AdP con il quale il soggetto competente alla gestione del Demanio Idrico (all'epoca le Amministrazioni Provinciali, adesso la Regione), si impegna a ridurre progressivamente, in relazione alle quantità di reflui urbani effettivamente convogliati, i volumi delle concessioni al prelievo anche al fine di attuare l'obiettivo di azzeramento dei prelievi di cui all'art. 5 dell'AdP, assicurando, comunque, un approvvigionamento idrico complessivo di acque reflue depurate e acque primarie necessario al mantenimento della capacità produttiva;
- visto infine che la realizzazione degli acquedotti duali che dovranno rifornire di acque reflue depurate ed affinate le aziende conciarie è attualmente prevista per il 31/12/2023, ma che ritardi, comunque da concordarsi con una rimodulazione delle date di cronoprogramma dell'AdP, sono possibili in considerazione delle difficoltà introdotte dalla pandemia Covid19 e sofferte dall'intero comparto;

CONSIDERATO :

- che la concessione che si rilascia con il presente atto deve ottemperare agli impegni presi da questa amministrazione nel citato AdP e che quindi non può consentire il prelievo da falda in presenza della fornitura di acque reflue depurate ed affinate;
- l'articolo 4 comma 2 del D.P.G.R. 61/R/2016 e s.m.i. prevede come condizione ostativa al rilascio della concessione la possibilità di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l'impiego, acqua erogata da un acquedotto pubblico o consortile dedicato ad usi diversi dal potabile, ivi compresi acquedotti che distribuiscono acqua reflua recuperata;

RITENUTO CHE la disponibilità di fornitura di acque reflue depurate ed affinate sia da considerarsi come condizione di revoca della concessione ai sensi di quanto previsto nel AdP e nel rispetto dei contenuti dell'art. 75 del D.P.G.R. 61/R/2016 e s.m.i;

CONSIDERATO CHE

- il canone per l'anno 2022 per l'uso dell'acqua dovrà essere corrisposto, con le modalità e nei termini previsti in sede di richiesta;
- il richiedente ha corrisposto la cauzione prevista pari ad € 2.019,50 (duemiladiciannove/50), le spese d'istruttoria, ed ottemperato al versamento dell'imposta di bollo complessiva di euro 32 per convalidare il disciplinare allegato al presente decreto ed il presente decreto, con versamento effettuato con bonifico bancario, Banco BPM in data 16/11/2022, sul c/c della Regione Toscana;

VISTO il Disciplinare, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 22/11/2022 dal legale rappresentante della Tosco Finish 2003 s.r.l. C.F./P.Iva: 01667380503 con sede legale in via della Tecnica n. 26 - 56028 San Miniato (PI), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VALUTATO di fissare la durata della concessione in anni 5 anni calcolati a decorrere dalla data del presente Decreto;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del disciplinare del 22/11/2022 viene accettata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa funzionario del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Ditta Tosco Finish 2003 s.r.l. C.F./P.Iva: 01667380503 con sede legale in via della Tecnica n. 26 - 56028 San Miniato (PI), la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee per un quantitativo totale di 3.000 m³/anno ad uso produzione beni e servizi, mediante n° 1 pozzo esistente, ubicato su terreno individuato al N.T.C. del Comune di San Miniato (PI) al foglio di mappa n° 13 part. n° 131, pratica Sidit 55214/2020 Procedimento 1969/2022 (codice locale 865), alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di seguito richiamato;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente in data 22/11/2022 dal legale rappresentante della Tosco Finish 2003 s.r.l. C.F./P.Iva: 01667380503 con sede legale in via della Tecnica n. 26 - 56028 San Miniato (PI), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di fissare la durata della concessione in anni 5 anni calcolati a decorrere dalla date del presente Decreto;
4. di stabilire che la disponibilità di fornitura di acque reflue depurate ed affinate previste dall'AdP sia da considerarsi come condizione di revoca della concessione ai sensi di quanto

previsto nel AdP stesso e nel rispetto dei contenuti dell'art. 75 del D.P.G.R. 61/R/2016 e s.m.i.;

5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di San Miniato (PI);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente;
8. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

e66afe51f7d8540093c19344c343dcbfa2881c40f0a70c3f5bf70b9b90fb74eb



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23916 - Data adozione: 02/12/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 77/2016 concessione di subentro per tubo gas g.p.l. staffato a ponte esistente su fiume Reno, in località Pracchia in Comune di Pistoia pratica locale 3563 ex 1103, N. SIDIT N. 2302/2022 PROCEDIMENTO SIDIT N. 3561/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026993

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2, e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 e s.m.i. “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la L.R. 68/2016 art. 17 comma 1 punto a), nel quale l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970, n. 281 è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA la L.R. 57 del 13/10/2017, art 12 comma 1, con il quale per gli anni 2017 e 2018 l’imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, è stata ridotta del 100 per cento;

VISTA la L.R. n. 74/2018 “Legge di stabilità per l’anno 2019”, in particolare l’art. 5, con cui si conferma la riduzione del 100% dell’imposta regionale sui beni del demanio idrico anche per l’anno 2019;

VISTA la L.R. 93 del 27/11/2020 art.1 con cui si conferma la riduzione del 100% dell’imposta regionale sui beni del demanio idrico anche per l’anno 2020 e ne stabilisce l’aliquota per l’anno 2021 in misura pari al 50% del canone annuo ai sensi della l.r. 2/1971 articolo 1, comma 2, lettera a);

VISTA la legge regionale 41/2018, n. 41 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, sono stati approvati il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R.T. n.1414 del 17/12/2018 e aggiornata con D.G.R.T. 1035/19;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l'istanza di subentro alla concessione presentata dalla ditta Beyfin s.p.a. rappresentata dalla Sig.ra Beatrice Niccolai, in qualità di legale rappresentante, come meglio identificato nel disciplinare allegato, parte integrante del presente atto, avente ad oggetto " staffatura del tubo con condotta gas g.p.l. ancorata a ponte esistente su tratto del corso d'acqua denominato fiume Reno, in località Pracchia in Comune di Pistoia (PT)", originariamente intestata alla ditta Biagionigas legale rappresentante Biagioni Barbara, acquisita agli atti del settore con prot. n. 0163434 in data 06/05/2020 ;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al pagamento di € 75,00 per oneri istruttori ed € 32,00 per una marche da bollo virtuale per un totale di 91,00 euro tramite bollettino postale in data 06/05/2020, ed € 25,00 come integrazione degli oneri istruttori, con bollettino postale in data 28/06/2022 e che ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale; € 32,00 per una marche da bollo virtuale per rilascio atto prodotta in data 06/05/2022.

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa. Cecilia Nannicini e che l'istruttoria tecnica della pratica è stata effettuata dal geom. Irene Cipriani;

DATO ATTO che, a seguito della verifica formale della completezza della documentazione dell'istanza, alla stessa è stato assegnato il numero di pratica locale 3563 ex 1103, N. SIDIT N. 2302/2022 ; PROCEDIMENTO SIDIT N. 3561/2022

VISTA la nota prot. n. 0254656 del 23/06/2022 con la quale questo Ufficio chiedeva integrazioni riguardo alle attestazioni dei pagamenti pregressi:

regolarizzazione ai sensi della L.R. 77/2016 annullata 2011/2016 pari a 130,00 euro in data 29/06/2022

- imposta regionale relativa all'anno 2016 pari ad € 150,00 in data 29/06/2022
- imposta regionale relativa all'anno 2021 pari ad € 150,00 in data 29/06/2022;
- pagamento canone 2021 pari a € 300,00 in data 29/06/2022;
- pagamento canone 2020 pari a € 300,00 in data 29/06/2022;
- pagamento canone 2021 pari a € 275,00 in data 27/06/2022;
- pagamento deposito cauzionale pari ad € 300 in data 29/06/2022;

PRESO ATTO:

- che ai sensi delle LL.RR. n. 57 del 13/10/2017 e n. 74 del 27/12/2018, l'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio, per gli anni 2017, 2018 e 2019 è ridotta del 100 per cento;
- che la L.R. 93 del 27/11/2020 art.1 proroga per il 2020 la riduzione del 100% dell'imposta regionale sulle concessioni statali e ne stabilisce l'aliquota per l'anno 2021 in misura pari al 50% del canone annuo ai sensi della l.r. 2/1971 articolo 1, comma 2, lettera a).

DATO ATTO che il canone per l'annualità 2022, aggiornato secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 888 del 07/08/2017 ed alla D.G.R. n. 1414 del 17/12/2018, "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico- Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017" è pari ad euro 300,00 salvo aggiornamento annuale sulla base del tasso di inflazione programmato, e sarà oggetto di riscossione da parte del settore competente secondo il calendario regionale dei pagamenti come anche l'imposta regionale.

PRESO ATTO che l'istanza è relativa alla concessione per una tubazione staffata con condotta gas g.p.l. lungo il corso d'acqua denominato Fiume Reno;

RILEVATO CHE le opere oggetto d'istanza riguardano il Fiume Reno , in un tratto appartenente al reticolo idrografico e di gestione di cui alla D.C.R.T. 81/2021, nel tratto censito con il codice MV8866

DATO ATTO che la tubazione staffata a poste esistente era stato realizzato a seguito di autorizzazione/omologa ai fini idraulici presentata dalla ditta Biagionigas, rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di Pistoia, Regione Toscana, con nota prot. n. 2479 del 120/4/1996 (Pratica GCPT n. 1103);

CONSIDERATO che l'istanza suddetta attiene ai casi previsti dalla L.R. 77/2016, in quanto il soggetto occupante il suolo demaniale, privo di titolo efficace, ha versato il corrispettivo dovuto alla Provincia di

Pistoia nel periodo antecedente il 01/01/2016;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO che l' oggetto di concessione comporta l'utilizzo di un'area appartenente al demanio idrico assimilabile alla casistica "ATTRAVERSAMENTI SOTTERRANEI O UTILIZZANDO MANUFATTI ESISTENTI" rappresentata al punto 11 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e s.m.i., che prevede la corresponsione di un canone annuo pari ad € 300,00 salvo aggiornamento annuale anche sulla base del tasso di inflazione programmato;

VISTO anche l'art. 24 comma 1 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata con il corredo di un disciplinare, trasmessa con PEC acquisita agli atti di questo settore con prot. n.274675 del 08/07/2022;

DATO ATTO che nella gestione dei manufatti oggetto di concessione dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- qualora fosse necessario effettuare interventi idraulici che possano interessare le opere oggetto del presente atto, sarà a cura e spese del richiedente effettuare qualsiasi modifica richiesta, il loro spostamento o anche l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
- dovrà essere garantito, in qualsiasi momento, l'accesso alla superficie oggetto di concessione al personale operante per conto dell'Autorità concedente;
- il richiedente è tenuto ad eseguire la manutenzione dei manufatti in modo che essi non costituiscano criticità per l'efficienza idraulica, anche a seguito di eventi meteorici;
- per le attività di manutenzione straordinaria del manufatto, all'interno dell'area demaniale, il richiedente dovrà presentare specifica istanza di autorizzazione idraulica;

MANUTENZIONE:

per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria che dovessero rendersi necessari, il richiedente dovrà attenersi alle prescrizioni sotto impartite:

- il richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto della presente autorizzazione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile ed adeguato con le finalità per le quali essi sono stati realizzati e perché non costituiscano pregiudizio per il corso d'acqua e la fascia di rispetto;
- le attività di manutenzione ordinaria sul manufatto in concessione sono soggette a comunicazione presso questo Ufficio, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni;
- tutte le operazioni di manutenzione, venendo realizzate in prossimità di un corpo idrico appartenente al reticolo idrografico, dovranno essere eseguite in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/>. In caso di previsioni meteorologiche avverse il cantiere dovrà essere costantemente presidiato, provvedendo a rimuovere qualunque ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza e la sezione utile del corso d'acqua interessato dai lavori;
- dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee;

PRESCRIZIONI GENERALI:

le opere dovranno essere periodicamente ispezionate al fine di accertarsi che non influiscano negativamente sull'assetto dell'alveo;

ogni responsabilità ed onere circa la custodia e le modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza delle opere oggetto della presente concessione, sono di competenza e a carico del solo Concessionario;

la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'opera indicata in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata nella documentazione inoltrata, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione/concessione prima della loro esecuzione;

Il soggetto richiedente inoltre:

si assume gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTO l'allegato Disciplinare di Concessione, redatto secondo quanto disposto dalla citata D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto dal richiedente in data 03/06/2022 e inoltrato con PEC ns prot.n.274675 del 08/07/2022 che contiene i diritti e gli obblighi, nonché la disciplina delle modalità di attuazione delle attività oggetto di Concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

RILEVATO che è stato effettuato in data 29/06/2022, ai fini del rilascio della concessione, il pagamento della cauzione di Euro 300,00 (in conformità all'art. 31 del Regolamento 60/R/2016)

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla ditta Beyfin s.p.a. rappresentata dalla Sig.ra Beatrice Niccolai,, il rinnovo per anni 9 (nove) decorrenti dal 01/06/2016 della concessione per l'occupazione di area appartenente al demanio idrico tramite opera di una staffatura del tubo con condotta gas g.p.l. ancorata a ponte esistente su tratto del corso d'acqua denominato fiume Reno, in località Pracchia in Comune di Pistoia (PT), come risultante dalla documentazione tecnica agli atti;
2. di disporre che la custodia delle superfici demaniali, che si attribuisce al Concessionario, e l'utilizzo delle opere siano sottoposti alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
3. di approvare l'allegato disciplinare di concessione, conservato agli atti di questo Ufficio, parte integrante e sostanziale della presente concessione, redatto in conformità allo schema di disciplinare approvato con Delibera G.R. n 194 del 16/03/2016, contenente i dati identificativi del Concessionario e sottoscritto dal medesimo, trasmesso con nota prot.274675 in data 08/07/2022, con l'impegno di osservarne ogni condizione (Allegato A);
4. di dare atto che gli obblighi derivanti dalla presente concessione (con particolare ma non esclusivo riferimento alla custodia delle superfici demaniali occupate) sono regolati come stabilito nel disciplinare di concessione richiamato ed approvato al precedente punto 3);
5. di dare atto che il presente atto è rilasciato ai soli fini dell'utilizzo del demanio idrico e di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
6. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità Giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare concessione*
624398db9758df85af6ad1e76e6f91ad34b96370814764c25fca28c09fafc3cd



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23918 - Data adozione: 02/12/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica n. 3441 - SIDIT n. 4851/2022. Concessione idraulica in sanatoria relativa alla regolarizzazione della condotta fognaria in attraversamento del corso d'acqua denominato Fiume Magra (cod. TN3206), ed autorizzazione idraulica ai lavori di sostituzione della condotta esistente, sita in prossimità di Via Cairoli Ponte Nuovo, nel Comune di Pontremoli (MS), tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 7 della L.R. 50/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027272

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società GAIA S.p.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la DGRT n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA l’istanza acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0322077 del 18/08/2022 a cui è stato attribuito il numero di pratica idraulica n. 3441 e pratica SiDIT n. 4851/2022 presentata dall’Ing. Daniele Franceschini, in qualità di Dirigente Servizi Fognatura e Depurazione della società richiedente GAIA S.p.A., c.f. 01966240465, con sede legale in Comune di Pietrasanta (LU), in Via Donizetti 16, e anche tecnico incaricato, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. 824, con la quale sono stati trasmessi i seguenti elaborati tecnici:

- relazione descrittiva, con estratti grafici, foto e sezione dell’intervento;
- dichiarazione di compatibilità idraulica ex art. 1 comma 6 LR 21/2012;

DATO ATTO che dagli accertamenti istruttori, con riferimento all’Accordo sostitutivo stipulato in data 29/12/2021, è stato rilevato che la condotta fognaria oggetto di sanatoria si configura come un’occupazione del Demanio Idrico senza titolo accertata su segnalazione del gestore, successivamente alla data della stipula dell’accordo;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4 comma 7 della L.R. 50/202 le occupazioni del Demanio Idrico senza titolo eventualmente accertate su segnalazione del gestore, successivamente alla stipula degli accordi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 10, della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57, e pertanto in data 24/08/2022 con prot. n. 0326230 sono stati richiesti il pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo per i canoni delle annualità dal 2017 al 2021, unitamente all'imposta regionale del 2021;

DATO ATTO che con PEC protocollo n. 0326159 del 24/08/2022 è stato comunicato alla società richiedente l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e la richiesta della perizia asseverata su modello di cui all'allegato B della L.R. 50/2021;

PRESO ATTO che in data 26/08/2022 con prot. n. 0329083 la Società richiedente inoltra la comunicazione di inizio lavori con somma urgenza;

DATO ATTO che l'intervento prevede la sostituzione di una condotta idrica esistente e posta all'interno di una briglia di cemento, in attraversamento del Fiume Magra (cod. TN3206) per circa 28 m. I lavori prevedono le demolizioni con mezzi manuali al fine di sostituire la condotta esistente con scavo largo 80 cm per una profondità di 40 cm, per tutto il tratto in attraversamento e la posa in opera di nuova condotta che sarà protetta da una struttura in ferro e soprastante getto di calcestruzzo sempre all'interno della briglia che verrà ripristinata in cemento con le pendenze originarie;

DATO ATTO che in data 30/08/2022 con prot. n. 0330706 la Società richiedente ha inoltrato la documentazione attestante il pagamento dell'indennità pregresse dal 2017 al 2021, e la seguente documentazione tecnica ad integrazione:

- Dichiarazione asseverata della condotta fognaria esistente in attraversamento del Fiume Magra;
- Allegati tecnici costituiti da planimetria generale, sezione e documentazione tecnica;

CONSIDERATA la propria autorizzazione preventiva all'avvio dei lavori, rilasciata a GAIA S.p.A con nota protocollata il 16/09/2022 con n. 0352875;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che nella Dichiarazione inoltrata a firma dell'Ing. Daniele Franceschini si assevera la compatibilità idraulica dell'occupazione del demanio idrico della condotta fognaria costituita da una tubazione in PVC con Dn di 200 mm all'interno di una briglia esistente in cemento, in attraversamento del Fiume Magra (cod. TN3206) per 28 m;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento pratica idraulica n. 3441, pratica SIDIT n. 4851/2022;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni sul taglio di alberature : eventuali autorizzazioni dovranno essere ottenute a cura del richiedente;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;
- le opere dovranno risultare conformi a quanto rappresentato negli elaborati grafici allegati.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla

rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1 del Regolamento 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato la somma, per oneri istruttori, di € 100,00 (cento/00) su c/c postale n. 1031575820 a favore Regione Toscana in data 12/08/2022 ed anche aver assolto all'imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) con dichiarazione sostitutiva del 29/08/2022 con assolvimento del bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo di dichiarazione sostitutiva del 29/08/2022 con assolvimento del bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate;

PRESO ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Dichiarazione asseverata (All. A), Allegati tecnici costituiti da planimetria generale, sezione e documentazione tecnica (All. B);

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 1.207,05 (euro milleduecentosette/05) a titolo di indennità di occupazione senza titolo del canone annuo dal 2017 al 2021 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 in data 26/08/2022;
- € 121,02 (euro centoventuno/02) a titolo di imposta regionale del 2021 versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IBAN IT70 J 0760102800 000011899580 in data 26/08/2022;
- € 3,75 (euro tre/75) a titolo di adempimento obblighi ittogenici versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IBAN IT74Y0760102800001031574385 in data 05/10/2022;
- € 257,04 (euro duecentocinquantesette/04) a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 in data 17/11/2022;
- € 257,04 (euro duecentocinquantesette/04) a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 in data 17/11/2022;
- € 128,52 (euro centoventotto/52) a titolo di imposta pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IBAN IT70 J 0760102800 000011899580 in data 17/11/2022;

DECRETA

1. DI PRENDERE ATTO della dichiarazione asseverata così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Dichiarazione asseverata (All. A), Allegati tecnici costituiti da planimetria generale, sezione e documentazione tecnica (All. B);
3. DI ACCORDARE al richiedente Daniele Franceschini, Dirigente Servizi Fognatura e Depurazione della società richiedente GAIA S.p.A., c.f. 01966240465, con sede legale in Comune di Pietrasanta (LU), in Via Donizetti 16, la Concessione idraulica di area demaniale con una condotta fognaria in attraversamento per 28 m del Fiume Magra, nel tratto iscritto nel Reticolo Idrografico con codice TN3206;
4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dall'01/01/2022 e che il canone di concessione è pari a € 257,04 (euro duecentocinquantasette/04), secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, compreso relativo aggiornamento dell'importo del canone per inflazione programmata del 7,1% per l'annualità 2022 di cui alla D.G.R. 1219/22, e soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di manutenzione già accordata in via preventiva ha validità 3 anni, a partire dal 16/09/2022 e che superati tali termini ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
6. DI DISPORRE che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. DI PARTECIPARE per via telematica il presente provvedimento al Richiedente;
9. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

Dichiarazione

d5358d092d4c8d10eb04267af88c8e1aa6358b10b7f3dd84c8cb36c49edb6ce1

B

Planimetria - Sezione

4a01c6763848beb8097e7dc2089ea6c7310bc73db476521d177e3876dbbcc2a1



GAIA S.p.A.
Sede legale: via Donizetti n.16
55045 Marina di Pietrasanta LU
C.F., P.IVA, Reg. Imp. LU: 01966240465
Cap. Soc. sottoscritto: euro 16.613.295 i.v.
Sito web: www.gaia-spa.it

Comune di Pontremoli

PROVINCIA DI MASSA CARARRA

**REGOLARIZZAZIONE DI CONDOTTA FOGNARIA IN ATTRAVERSAMENTO
DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO FIUME MAGRA (COD. TN3206) SITA IN
PROSSIMITÀ DI VIA CAIROLI PONTE NUOVO NEL COMUNE DI PONTREMOLI
(MS) - COORD. WGS84 LAT. 44.37712 E LONG. 9.88429.**

Planimetria, sezione e documentazione fotografica

Il Progettista
Ing. Daniele Franceschini




DESCRIZIONE OPERA OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE

Attraversamento A1- OPERA OGGETTO DI CONCESSIONE.

La briglia oggetto di concessione riguarda l'“attraversamento” del **Fiume Magra**, appartenente al Reticolo Idrografico della Regione Toscana ai sensi delle L.R. 79/2012 e ss. mm., identificato dal **Codice Regionale TN3206**. Lunghezza dell'attraversamento 28 ml, superficie occupata dalla tubazione mq 14.

Particolare dell'area oggetto di Autorizzazione - A1.



Estratto del Reticolo Idrografico – LR 79/2012 e s.m.





Estratto di mappa catastale.



Comune di Pontremoli Foglio 161

SEZIONE DELLA BRIGLIA.



ACOGRT / AD Prot. 03/30706 Data 30/08/2022 ore 08:35 Classifica P.090.050.030.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.

Foto 1 – Briglia del fiume Magra.



Foto 2 – Particolare briglia da sostituire.





Foto 3 – Vista dal ponte Lato destro.



Foto 4- Vista dal ponte lato sinistro.



Marina di Pietrasanta, li 26/08/2022.

*Il Progettista.
Ing. Daniele Franceschini.*



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23932 - Data adozione: 02/12/2022

Oggetto: R.D. 1775/33 art. 20 pratica SIDIT 74740/2020 Procedimento5892/2022 Voltura concessione per derivazione acque pubbliche. sotterranee nel Comune di Campiglia M.ma (LI) Pozzo LI-13808

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027059

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la legge n° 241 del 1990 "Nuove norme del procedimento amministrativo", come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque impianti elettrici" ed in particolare l'art. 20;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, "Riordino in materia di concessione di acque pubbliche";
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il D. Lgs. del 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" art. 95 e 96;
- la L.R. 3/3/2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56" artt. 2 e 11bis;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- la L.R. N. 81 del 28/12/2015 "Legge di stabilità per l'anno 2016";
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015";
- la D.G.R. 23-02-2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";

Premesso che Bernardini Lanciotto, (i cui dati identificativi sono esplicitati in allegato A punto 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto) è titolare di una concessione demaniale rilasciata da questa Amministrazione con Decreto dirigenziale n. 3243 del 22-03-2017, che approva il disciplinare n. 010/10 del 11/03/2010 rep. 0237 rilasciata dalla Provincia di Livorno per il prelievo di 12000 m3/anno di acque pubbliche sotterranee ad uso Agricolo; , contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di derivazione acqua pubblica sotterranea dal pozzo censito al catasto delle acque pubbliche al n. LI-13808, ubicato in Loc. Affitti nel territorio del Comune di Campiglia M.^{ma} (Li), su terreno contraddistinto al Nuovo Catasto Terreni di detto Comune rispettivamente al foglio di mappa n. 70 particella. n. 242;

Preso Atto che in data 04 maggio 2021 Berti Mauro (i cui dati identificativi sono esplicitati in allegato A punto 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto) ha acquistato l'intera proprietà di Bernardini Lanciotto, (atto di acquisto di cui ai rogiti repertorio n.26.161/17.199 del 04/05/2021 dottor Gian Luca Cristiani, Notaio in Campiglia M.^{ma}) e conseguentemente subentra in tutto il patrimonio attivo e passivo, in tutti gli obblighi, impegni e diritti dell'Azienda Agricola Bernardini Lanciotto;

Dato atto che in data 29/11/2021 Berti Mauro, ha presentato domanda, acquisita al protocollo generale di questa Amministrazione con n. 462273 per cambio titolarità della concessione rilasciata da questa Amministrazione con Decreto n. 3243 del 22/03/2017 a Bernardini Lanciotto;

Visto l'Atto dirigenziale n. 50 del 08/02/2010 a firma del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Livorno con cui è stato approvato il Disciplinare di Concessione di derivazione di acque pubbliche da un pozzo censito al catasto delle acque pubbliche della Provincia di Livorno al n. LI-13808 ubicato in Loc. Affitti nel territorio del Comune Campiglia M.^{ma} (Li), su terreno contraddistinto al Nuovo Catasto Terreni di detto Comune rispettivamente al foglio di mappa n. 70 particella. n. 242;

Visto il Disciplinare n. 010/10 del 11/03/2010 rep. 0237 relativo alla pratica di concessione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Livorno a Bernardini Lanciotto che regolamentava il prelievo di 12000 m³/anno di acque pubbliche sotterranee ad uso Irriguo da un pozzo censito al catasto delle acque pubbliche della Provincia di Livorno al n. LI-13808 ubicato in Loc. Affitti nel territorio del Comune Campiglia M.^{ma} (Li), su terreno contraddistinto al Nuovo Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa n. 70 particella. n. 242;

Preso Atto del regolare versamento degli importi relativi al canone dovuto per la concessione in essere ai sensi della DGRT 816/2016 Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque, e del regolamento 61/R 01/08/2016 art. 14 e seguenti) art 74 (trasferimento di utenza);

Preso atto che in data 21/11/2021 il richiedente ha corrisposto a questa Amministrazione l'importo per le spese d'istruttoria pari a Euro 75,00 ai sensi della DGRT 816/2016 Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque, e del regolamento 61/R 01/08/2016;

Dato Atto che il Richiedente in data 21/11/2021 ha assolto, all'obbligo dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R 642/72 s.m.i. pari a € 16,00 mediante bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla Regione Toscana (IBAN IT70 J 07601 02800 000011899580);

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Recepite le premesse e fatti salvi i diritti di terzi:

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di trasferire, a tutti gli effetti di legge, a Berti Mauro (i cui dati identificativi sono esplicitati in allegato A punto 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto), la titolarità della concessione rilasciata da questa Amministrazione con Decreto n. 3243 del 22/03/2017 a Bernardini Lanciotto; con cui è stato approvato il Disciplinare n. 010/10 del 11/03/2010 rep. 0237 relativo alla pratica di concessione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Livorno a Bernardini Lanciotto che regolamentava il prelievo di 12000 m³/anno di acque pubbliche sotterranee ad uso Agricolo da un pozzo censito al catasto delle acque pubbliche della Provincia di Livorno al n. LI-13808 ubicato in Loc. Affitti nel territorio del Comune Campiglia M.^{ma} (Li), su terreno contraddistinto al Nuovo Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa n. 70 particella. n. 242;

2. di confermare, per quanto non modificato dal presente Atto cui è vincolato il rapporto di concessione, gli obblighi e le condizioni enunciati nel disciplinare n. 010/10 del 11/03/2010 rep. 0237 relativo alla pratica di concessione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Livorno a Bernardini Lanciotto approvato da questa Amministrazione con decreto n. 3243 del 22/03/2017;
3. di dare atto che il richiedente in data 21/11/2021 ha assolto, all'obbligo dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R 642/72 s.m.i. pari a € 16,00 mediante bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla Regione Toscana; coordinate bancarie: IBAN IT 70 J 07601 02800 000011899580
4. di dare atto che il canone per gli anni a venire sarà determinato annualmente con atto della Giunta Regionale Toscana e aggiornato ogni 12 mesi anche in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;
5. che la Regione Toscana rimanga sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza del prelievo concesso, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di trasmettere il presente atto ai soggetti destinatari del provvedimento;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a termini di legge, nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DATI ANAGRAFICI

e011ca25b6d1dac93f9924977effd71c0126f3dbf8d9dda608181ae964d78276



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23934 - Data adozione: 02/12/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica idraulica n. 3464 - Sidit n. 4411/2022. Concessione idraulica per la realizzazione di numero tre guadi del Canale della Ghiaia (TN6865), Canale della Magnola (TN8340-TN8323) e Canale di Casalina (TN7043) per la messa in sicurezza di percorso escursionistico tratto della "Via Francigena" e richiesta Autorizzazione idraulica per la sostituzione di staccionata esistente con nuova staccionata ricadente nella fascia di rispetto di corso d'acqua senza nome (TN10638) nelle località Virgoletta e Castello Fornoli nel Comune di Villafranca in Lunigiana (MS)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026304

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 30/12/1971 n. 2 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 – Norme in materia ambientale;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di Bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA D.G.R.T. n. 1341 del 29/12/2015 - Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015;

VISTA la D.G.R.T. 16 marzo 2016 n. 194 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA le D.G.R.T 17 dicembre 2018 n. 1414 del 17 dicembre 2018 Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017;

VISTA la L.R. 41 del 24/07/2018 - Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014;

VISTO il D.P.G.R. 42/R del 25 luglio 2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA l’istanza, sia di Concessione idraulica, presentata dal Comune di Villafranca in Lunigiana (MS), con sede legale in P.za Aeronautica - 54028 Villafranca in Lunigiana (MS), codice fiscale/partita IVA 00105700454, per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza di numero tre guadi: del Canale della Ghiaia (TN6865), Canale della Magnola (TN8340-TN8323) e Canale di Casalina (TN7043), relativamente alla realizzazione e messa in sicurezza di percorso escursionistico tratto della “Via Francigena” e la richiesta di autorizzazione idraulica per l’esecuzione dei lavori di sostituzione della staccionata esistente con nuova staccionata ricadente nella fascia di rispetto di corso d’acqua senza nome (TN10638) nelle località Virgoletta e Castello Fornoli nel Comune di Villafranca in Lunigiana (MS) recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 333795 del 01/09/2022 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma dell’Ing. Barbara Belloni, iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 902:

- Relazione tecnica/descrittiva con inquadramento cartografico, documentazione fotografica;
- Relazione Tecnica idraulica;
- TAV. 01A - Torrente della Ghiaia Corografia, estratto catastale;
- TAV. 01B - Canale della Magnola Corografia, estratto catastale;
- TAV. 01C - Canale di Casalina (Canale del Piano nel catastale) Corografia, estratto catastale;
- TAV. 02r - Torrente della Ghiaia Planimetria, Profilo e Sezioni;
- TAV. 02r - Canale della Magnola Planimetria, Profilo e Sezioni;
- TAV. 02r - Canale di Casalina (Canale del Piano nel catastale) Planimetria, Profilo e Sezioni;
- TAV. 03A - Torrente della Ghiaia Planimetrie, Sezioni di progetto;
- TAV. 03B - Canale di Casalina (Canale del Piano nel catastale) Planim., Sezioni di progetto;
- TAV. 03C - Canale della Magnola Planimetrie, Sezioni di progetto;
- Dichiarazione Tecnica ai sensi ex L. 21/2012;

Elenco documentazione integrativa pervenuta con nota Prot. 375990 del 04/10/2022:

- Relazione Tecnica descrittiva sostitutiva con inquadramento cartografico, doc. fotografica;
- Dichiarazione tecnica di comp. idraulica ai sensi art. 3 c. 5 lett. a), b), c), d) e) L.R. 41/2018;
- TAV 03 E manutenzione e ripristino staccionate tratto in Loc. Castello di Fornoli TAV 03E;
- TAV. 03C – sostitutiva Canale della Magnola Planimetrie, Sezioni di progetto;

Elenco documentazione integrativa pervenuta con nota Prot. 399627 del 20/10/2022:

- Estratti catastali, viste aeree con distanza dal ciglio di sponda;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico di pertinenza dei seguenti corsi d’acqua: Canale della Ghiaia (TN6865), Canale della Magnola (TN8340-TN8323) e Canale di Casalina (TN7043) nel Comune di Villafranca in Lunigiana (MS) relativa alla realizzazione e messa in sicurezza di percorso escursionistico tratto della “Via Francigena” su terreni identificati catastalmente al NCEU Foglio 7 Mapp. 324, 383 e Foglio 6, Mapp. 285 (Interferenza Canale della Ghiaia - TN6865), Foglio 19 Mapp. 45, 50, 51 e Foglio 16, Mapp. 1029 (Interferenza Canale della Magnola - TN8340-TN8323), Foglio 7, Mapp. 105, 153, 156, 418, 570 (Interferenza Canale di Casalina -TN7043) e la richiesta di autorizzazione idraulica per l’esecuzione dei lavori di sostituzione della staccionata esistente con nuova staccionata ricadente nella fascia di rispetto di corso d’acqua senza nome (TN10638) nelle località Virgoletta e Castello Fornoli nel Comune di Villafranca in Lunigiana (MS) individuato al NCEU sul Foglio 30 Mapp. 280 del Comune di Villafranca in Lunigiana (MS);

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli succitati;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della Concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, e che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata alla pratica idraulica il n. 3464 – pratica Sidit. n. 4411/2022;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;

- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute all'art 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n°7 e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;
- e' fatto divieto di accedere, stazionare e transitare nelle aree demaniali in occasione delle piene dei corsi d'acqua interessati dagli allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore, rischio idraulico reticolo principale e rischio temporali forti, diramati dalla Protezione Civile Regionale;
- provvedere, in quanto Autorità Locale di Protezione Civile ai sensi del D. Lgs. 1/2018 "Codice di Protezione Civile" a far rispettare il divieto di cui sopra (lettera a) e ad aggiornare il Proprio Piano di Protezione Civile con l'inserimento e l'integrazione delle aree demaniali occupate dal percorso escursionistico "Via Francigena" oggetto della presente concessione;
- di tale integrazione verrà data informazione alla popolazione nell'ambito degli incontri previsti dal Piano di Protezione Civile, anche effettuando periodiche esercitazioni;
- installare l' apposita segnaletica monitoria di avviso e di pericolo agli accessi dell'area demaniale, riportanti il divieto di accesso, stazionamento e transito nei casi di cui al punto a) con i numeri utili per contattare le Autorità preposte (per l'eventuale cartellonistica da installare nelle aree di rispetto di corsi d'acqua dovrà essere attivato il relativo procedimento di autorizzazione idraulica);
- la verifica del rispetto dei disposti dell'art. 3 comma 3 e comma 5 lettera f) della L.R. 41/2018;
- provvedere alla manutenzione della vegetazione presente nell'area demaniale oggetto di concessione in modo che non rappresenti ostacolo e pericolo a persone o cose ai fini dell'utilizzo dell'itinerario cicloturistico;
- eventuali autorizzazioni per i tagli vegetazionali e per i lavori che in qualsiasi modo possano interessare l'ittiofauna dovranno essere attivati presso gli organi competenti a cura del Concessionario;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

- Le staccionate in legno ricadenti nella fascia di rispetto di corso d'acqua in Loc. Fornoli, devono essere costituite da pali semplicemente infissi al suolo;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 3 (tre) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 6 (sei) mesi dalla di rilascio del presente atto a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro

ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
 - Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
 - Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 c. 2 del Regolamento 60/R/2016 non viene applicato alcun canone demaniale al soggetto richiedente;

PRESO ATTO dell'assolvimento degli obblighi ittiogenici per l'importo di € 9,40 (euro nove/40) mediante mandato di pagamento n. 1036 del 04/11/2022 del Comune di Villafranca (MS);

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463 del 12/02/2016 "approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile";

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE al Comune di Villafranca in Lunigiana (MS), avente sede legale in P.za Aeronautica - 54028 Villafranca in Lunigiana (MS), codice fiscale/partita IVA 00105700454, la concessione demaniale n. 3464 - SIDIT 4411/2022 relativa alla realizzazione e messa in sicurezza di percorso escursionistico tratto della "Via Francigena" con attraversamento del Canale della Ghiaia (TN6865), Canale della Magnola (TN8340-TN8323) e Canale di Casalina (TN7043) su terreni identificati catastalmente al NCEU Foglio 7 Mapp. 324, 383 e Foglio 6, Mapp. 285 (Interferenza Canale della Ghiaia - TN6865), Foglio 19 Mapp. 45, 50, 51 e Foglio 16, Mapp. 1029

(Interferenza Canale della Magnola - TN8340-TN8323), Foglio 7, Mapp. 105, 153, 156, 418, 570 (Interferenza Canale di Casalina -TN7043) del Comune di Villafranca in Lunigiana (MS);

2. DI AUTORIZZARE il Comune di Villafranca in Lunigiana (MS), all'esecuzione dei lavori di sostituzione della staccionata esistente con nuova staccionata ricadente nella fascia di rispetto di corso d'acqua senza nome (TN10638) nelle località Virgoletta e Castello Fornoli nel Comune di Villafranca in Lunigiana (MS) individuato al NCEU sul Foglio 30 Mapp. 280 del Comune di Villafranca in Lunigiana (MS) ;

3. DI DISPORRE che la realizzazione degli interventi sia sottoposta alle prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e alle prescrizioni generali individuate in premessa;

4. DI STABILIRE che la presente concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data di adozione del presente decreto, a titolo gratuito ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 c. 2 del Regolamento 60/R/2016;

5. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. DI INVIARE il presente atto al concessionario e al Comune di Villafranca in Lunigiana (MS) tramite PEC, al quale spetta il rilascio del titolo abilitativo, valutato il rispetto dei disposti dell'art. 3, comma 3 e comma 5, lettera f) della L.R. 41/2018;

7. DI DARE ATTO che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23942 - Data adozione: 02/12/2022

Oggetto: R.D. n. 523/1904 - L. n. 37/1994 - L.R. n. 41/2018 - Pratica idraulica n. 3541 - SIDIT 4834/2022. Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Stazzema (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027129

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 e ss. mm. ii. con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la L.R. n. 93 del 27/11/2020 recante:”Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla L.R 73/2005 e alla L.R. 19/2019”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA l’istanza di autorizzazione e di concessione presentata dalla società Open Fiber S.p.A. (di seguito denominata come “Concessionario”), con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F. 09320630966, acquisita agli atti di questo Settore con prot. 0392042 del 14/10/2022 (pratica idraulica 3541 – SIDIT 4834/2022), con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico Ing. Francesco Faltoni iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo nella sezione A al n° 1416:

- Relazione Tecnica: STAZZEMA-RT-GC-11;
- Corografia:[1] STAZZEMA-PL-GC-11-COROGRAFIA;
- Particolari Costruttivi:[2] STAZZEMA-PL-GC-11-PC

- Sezioni tipo:[3]STAZZEMA-PL-GC-11-SEZIONI TIPO;
- Planimetrie: [4] STAZZEMA-PL-GC-11-1, [5] STAZZEMA-PL-GC-11-2, [6] STAZZEMA-PL-GC-11-3, [7] STAZZEMA-PL-GC-11-4, [8] STAZZEMA-PL-GC-11-5;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Stazzema (LU);

CONSIDERATO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Stazzema (LU) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente a vari corsi d'acqua sotto indicati:

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Coordinate Intervento (WGS)
1	Affluente Canale del Bosco	2 ATTRAVERSAMENTO AEREO (Esistente) (Tim, Enel, IP, Altri Operatori)	44° 1'0.12"N 10°16'4.74"E
2	Fosso Capriolo di Cerageta	X11 ATTRAVERSAMENTO IN CAVEDIO INTERRATO (Esistente) (Tim, Enel, IP, Altri Operatori)	44° 0'27.74"N 10°19'8.34"E
3	Fosso di Pomeziana	4 ATTRAVERSAMENTO STAFFATO AL PONTE A MONTE (Nuovo)	43°59'17.74"N 10°18'19.09"E
3	Fiume Vezza	X4 ATTRAVERSAMENTO STAFFATO AL PONTE A MONTE (Nuovo)	43°59'17.99"N 10°18'20.51"E
4	Affluente Fosso delle Piastre	9 ATTRAVERSAMENTO A CIELO APERTO, O MINITRINCEA, SU TOMBATURA ESISTENTE	43°58'27.59"N 10°16'41.62"E
5	Affluente Fosso delle Piastre	9 ATTRAVERSAMENTO A CIELO APERTO, O MINITRINCEA, SU TOMBATURA ESISTENTE	43°58'30.51"N 10°16'24.98"E

DATO ATTO che per la concessione delle aree si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la P.O. Ing. Francesco Scatena nominata con O.D.S. n. 23 del 25/11/2022;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra riportati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate, in quanto:
 1. non altera il buon regime delle acque;
 2. non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 3. non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 4. non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 5. non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e

dalla normativa regionale di riferimento;

•
DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e vistati (solo se è stato trasmesso il cartaceo);
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Settore Genio Civile o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini inibiti;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- l'autorizzazione ha validità di anni 3 dalla data di rilascio del presente atto a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare al Settore Genio Civile la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

- Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:
- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Settore Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di

dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa.
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni diciannove la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che:

- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;
- ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE la società Open Fiber S.p.A., con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F.09320630966, all'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell' art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 dalla data del presente atto e che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Genio Civile;
3. DI ACCORDARE alla società Open Fiber S.p.A. la concessione per l'occupazione demaniale delle aree indicate nelle premesse, che si intendono qui richiamate;
4. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;
5. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), dalla data del presente atto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
7. DI DARE ATTO che il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. DI DARE ATTO che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
9. DI NOTIFICARE il presente atto all'indirizzo pec della Società Openfiber S.p.A.;
10. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23948 - Data adozione: 02/12/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di alveo in dx idraulica del fosso della Rombola (Id. MV128) nel Comune di Firenzuola (FI), località Rombola, da occuparsi con manufatto di scarico per acque reflue domestiche e meteoriche. Pratica SiDIT 4191/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027240

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico n. 4191/2022 presentata dalla richiedente Martignani Franca, i cui dati anagrafici sono riportati nell' Allegato A il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 420976 del 04/11/2022, successivamente integrata con PEC prot. n. 432049 del 11/11/2022 e PEC prot. n. 441503 del 17/11/2022, con le quali si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma del Geom. Marco Alvisi:

- Estratto CTR 1:10000 con indicazione area d'intervento
- Documentazione fotografica
- Elaborato grafico di progetto con planimetrie, prospetto e sezione (scale 1:100 – 1:200)
- Relazione tecnica

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto di smaltimento per reflui domestici e acque meteoriche provenienti da un fabbricato ad uso abitativo di proprietà della richiedente, posto nel Comune di Firenzuola (FI), Fraz. Di Giugnola – Loc. Rombola Nuova, con recapito finale in destra idraulica del fosso della Rombola;

CONSIDERATO che le attività sopra descritte comportano l'utilizzo di aree del demanio idrico del suddetto corso d'acqua, e precisamente:

- Opera 12782 - Porzione di alveo in dx idraulica del fosso della Rombola (Id. MV128) nei pressi della p.lla 509 del F. 12 del Catasto del Comune di Firenzuola (FI), località Rombola, da occuparsi con manufatto di scarico per acque reflue domestiche e meteoriche;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5967/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- la tubazione in PVC che convoglia le acque reflue verso il fosso della Rombola dovrà essere ben ancorata alla scarpata esistente con ferri ad U infissi nel terreno;
- il tubo di scarico, tagliato a becco di flauto, dovrà essere ben ammorsato al muro d'argine del corso d'acqua e dovrà sporgere 15 cm dalla testa dello stesso muro;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in pre messa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni due dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente

sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01201985961191 del 29/11/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 23/11/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 246,33 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 20,53 a titolo di primo canone concessorio, pari ad un dodicesimo del canone annuale di € 246,33 riferito al 2022, mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.
- € 10,26 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni due dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, alla richiedente Martignani Franca, i cui dati anagrafici sono riportati nell' Allegato A il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, la Concessione per l'occupazione del demanio idrico con la seguente opera:
 - Opera 12782 - Porzione di alveo in dx idraulica del fosso della Rombola (Id. MV128) nei pressi della p.lla 509 del F. 12 del Catasto del Comune di Firenzuola (FI), località Rombola, da occuparsi con manufatto di scarico per acque reflue domestiche e meteoriche;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove) secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione è pari a per € 246,33 (duecentoquarantasei/33), secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 1035/19, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell' anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec marco.alvisi@geopec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Anagrafica richiedente

8dd04b20167230805f0c8ab18336847f1ed2aec02b61f2a2ba0ec5a1f6d944b2



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23957 - Data adozione: 05/12/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 2147/2022 (Proc. n. 3362/2022) - Concessione demaniale per un attraversamento aereo, con linea elettrica a BT (tip. 1.1), del fosso di Poggio Sorbo (TS75203), in località Poggio Sorbo nel comune di Manciano (GR). Concessionario: E-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027194

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016”con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80” con la quale si dispone che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata da e-distribuzione S.p.a., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, C.F 05779711000, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 226884 del 01/06/2022, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Corografia (1:10.000);
- Planimetria catastale (1:2.000);
- Planimetria catastale (1:1.000);
- Sezione idraulica;
- Vari particolari esecutivi;

PRESO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Giuliano Barontini, prevede la realizzazione di una linea in BT con attraversamento aereo del Fosso di Poggio Sorbo (TS75203), in località Poggio Sorbo nel comune di Manciano, come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

ACCERTATO che il corso d’acqua denominato fosso di Poggio Sorbo (TS75203), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 - (C.T.R. tav. n. 343030), risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la Concessione richiesta comporta l’utilizzo del demanio idrico;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell’elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera “A”, viene individuato l’attraversamento del corso d’acqua sopraindicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall’art. 13, comma 1, lett. c), del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n.341268 del 07/09/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime

idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materia ambientale e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le eventuali prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;

- qualora i cavi aerei in B.T. non consentissero il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolasero le attività di istituto di questo Ente e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, eventuali interventi di interruzione dell'elettricità e i relativi costi correlati saranno a carico della Società proponente, escludendo gli Enti citati da qualsiasi controversia che ne dovesse conseguire.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento aereo con linea BT (tip. 1.1) ammonta ad € 5,85, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e ss.mm.ii., rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1219 del 5/11/2022, e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (come da richiesta del Concessionario pervenuta con nota prot. n. 502059 del 12/12/2016), precisando che il canone essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di € 1,38, corrispondente a 2/12-esimi del canone annuo;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (nota di prot. n. 226884 del 01/06/2022, relativa al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, come da Aut. AdE n. 133874/99);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

- 1) di rilasciare a e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, la concessione per un attraversamento aereo, con linea elettrica a BT (tip. 1.1), del fosso di Poggio Sorbo (TS75203), in località Poggio Sorbo nel comune di Manciano (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato "A");
- 2) di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/11/2041, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di autorizzare l'esecuzione dell'opera suddetta ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
- 4) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- 5) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7) di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- 8) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 9) di trasmettere per via telematica il presente provvedimento agli indirizzi PEC del Concessionario e del Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

Cartografia

4ced08017f9d8216406a2edfce279473ec9c70d86294a8ab4989af2409c7d083

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 2147/2022 (Proc. n. 3362/2022) – Concessione demaniale per un attraversamento aereo, con linea elettrica a BT (tip. 1.1), del fosso di Poggio Sorbo (TS75203), in località Poggio Sorbo nel comune di Manciano (GR). Concessionario: E-distribuzione S.p.A.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23969 - Data adozione: 05/12/2022

Oggetto: L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 - Pratica SIDIT n. 4561/2022. Concessione con contestuale autorizzazione idraulica per l'utilizzo di un'area del demanio idrico ad uso taglio di vegetazione lungo la sponda sinistra del corso d'acqua denominato Rio dei Gatti (TN40030), in località Galeotta nel Comune di Altopascio (LU). Richiedente: Alpipan S.r.l.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027188

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 56/2000 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e semi-naturali della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla L.R. 23 gennaio 1998 n.7 - Modifiche alla L.R. 11 aprile 1995, n.49”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n 49 (attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla LR 80/2015 e alla LR 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTO il reticolo idrografico e il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/12, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano - art. 24bis L.R.80/2015-art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R. 293/2015”;

VISTO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 nel suo testo vigente avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T n. 1219 del 02.11.2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”, che delibera l’aggiornamento dei canoni nella misura del 7,1%;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971, pari al 50% del canone di concessione;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e sue m. ed i.;

VISTA l’istanza presentata dalla Alpipan S.r.l., con sede in via Provinciale Romana loc. Chimenti – Castelfranco di Sotto (PI), c.f. 01970960462, stabilimento di Altopascio (LU), acquisita agli atti con prot. n. 0387784 in data 12/10/2022, integrata con relazione esplicativa del 21/11/2022 prot. 448280 (pratica sidit n. 4561/2022);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco Pistone Dirigente Responsabile del Genio Civile Valdarno Inferiore;

PRESO ATTO che l’istanza è pervenuta con la documentazione tecnica costituita dai seguenti elaborati:

- relazione;
- tavola grafica CTR;
- estratto catastale;

DATO ATTO che nell’istanza si chiede la concessione per l’utilizzo dell’area di demanio idrico lungo la sponda sinistra del corso d’acqua denominato Rio dei Gatti (TN40030), nel tratto confinante con la proprietà della richiedente, su uno sviluppo lineare di circa 95 metri, in località Galeotta nel Comune di Altopascio (LU), al fine di poter effettuare più volte l’anno il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva esistente, che crea problemi di infestanti all’attività svolta dalla società Alpipan nell’area di sua proprietà;

DATO ATTO che le opere di taglio vegetazione previste in domanda ricadono sulla sponda sinistra del corso d’acqua denominato Rio dei Gatti e nella sua fascia di rispetto idraulico dei 10 metri dal

ciglio di sponda, e pertanto sono soggette a concessione d'uso di area demaniale secondo il regolamento di cui al D.P.G.R. 60/R/2016 e ad autorizzazione idraulica secondo il regolamento di cui al D.P.G.R. 42/R/2018;

RITENUTO che la concessione in argomento può essere rilasciata con procedimento di assegnazione diretta, secondo quanto previsto all'art. 13, comma 1 lett. b) del Regolamento, in quanto l'uso richiesto delle aree demaniali è strumentale e strettamente connesso e funzionale alla attività svolta dal richiedente nella sua proprietà, prospiciente il corso d'acqua, come accertato dall'esame della documentazione presentata a corredo della richiesta;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento la concessione di cui all'art. 13 è rilasciata senza il corredo di un disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il richiedente Alpipan srl, da qui Concessionario;

PRESO ATTO che il tratto del Rio dei Gatti interessato dall'intervento è ricompreso nel reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/12 con il codice TN40030, ed è prospiciente la particella catastale 854 del foglio 30 del Comune di Altopascio;

ACCERTATA la compatibilità idraulica degli interventi proposti, in quanto essi, secondo quanto previsto dal Regolamento 42/R/2018, art. 3:

- non alterano il buon regime delle acque;
- non interferiscono con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione degli interventi;
- non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'intervento in argomento ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che gli interventi previsti in progetto non comportano sommovimento del fondo alveo ed interruzione del corpo idrico e che pertanto non sono soggetti all'adempimento degli obblighi ittogenici, di cui alla D.G.R.T. n. 1636/2019 e al D.D. 699/2020;

DATO ATTO che, durante l'occupazione di demanio idrico e nell'esecuzione dei lavori di taglio di vegetazione dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua;
- i lavori di taglio in alveo dovranno essere limitati alla porzione di area in concessione;

- l'attività prevista non dovrà comportare trasformazioni morfologiche dell'alveo, né nelle aree ricomprese nelle fasce di rispetto di 10 ml dei corsi d'acqua;
- tutti i lavori previsti per la realizzazione del taglio dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per le modalità realizzative;
- alla fine di ogni giornata lavorativa, le attrezzature e i materiali presenti entro le sponde dell'alveo dovranno essere trasferiti fuori del corso d'acqua;
- una volta iniziati, i lavori dovranno essere portati a termine senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
- i lavori che interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere al fine di predisporre eventuali tempestive misure di intervento affinché sia garantita la sicurezza in caso di piene improvvise;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta voluminosi, che potrebbero causare pregiudizio al regolare scorrimento delle acque e alla funzionalità delle opere idrauliche poste più a valle, dovranno essere allontanati dal cantiere e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- i lavori dovranno essere eseguiti con terreno asciutto; è vietato l'interessamento di aree demaniali e di pertinenze (sponde, rive, argini e quant'altro) imbibite;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione e l'autorizzazione di cui al presente atto riguardano esclusivamente l'esecuzione delle attività indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la concessione di cui al presente decreto ha validità di nove anni dalla data di rilascio del presente atto. Tale atto potrà essere rinnovato alle condizioni e nelle modalità indicate all'art. 25 del Regolamento;
- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dell'opera oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

Il Soggetto richiedente inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalla presente concessione;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dei lavori stessi o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n.523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- è tenuto a munirsi, presso gli organi competenti, di tutti gli ulteriori titoli autorizzativi eventualmente previsti per i lavori in argomento, in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale, idrogeologica e boschiva;

- è obbligato a custodire il presente atto al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

DATO ATTO che la Concessione è regolata secondo i diritti ed obblighi delle parti stabilite nel Regolamento, nel suo testo vigente, in parte richiamati nei seguenti paragrafi:

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario è obbligato a:

- assumere, a proprie spese, la custodia dell'area data in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- consentire, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione delle aree e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della concedente, per garantire il buon regime delle acque e l'officiosità idraulica delle opere interessate;

- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area oggetto di concessione;
- alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata, rinuncia, revoca o decadenza è obbligato al ripristino, a proprie spese, dell'area e degli spazi occupati, nel termine assegnato nel provvedimento di concessione. Qualora il Concessionario non vi ottemperasse, si procederà d'ufficio all'esecuzione in suo danno, salvo che, su istanza di questi, la Concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza per Lei oneri ulteriori;

CANONE:

- il canone dovuto per l'anno in corso 2022 è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento;
- il Concessionario è obbligato al pagamento del canone di concessione annuale che è stato determinato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 Allegato A punto 8 - taglio di vegetazione, ripulitura di arbusti e canne, su aree di superficie inferiore a 5000 mq, il cui importo di 50 € per anno è aggiornato del 7,1% secondo quanto stabilito dalla D.G.R.T. 1219/2022, e perciò pari a 53,55 €; per gli anni successivi al 2022, esso potrà essere ulteriormente aggiornato secondo il tasso di inflazione programmato, come previsto dall'art. 28 comma 7 del Regolamento;
- per l'anno in corso 2022, il canone è calcolato nella misura di un dodicesimo dell'intero importo annuo sopra indicato, e perciò pari a 4,46 €, in quanto esso è dovuto in ragione di ciascun mese di validità del provvedimento, considerato che la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero, come previsto dall'art. 28 comma 5 del Regolamento;
- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione;
- il Concessionario s'impegna a corrispondere per tutta la durata della concessione l'imposta annuale regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato, istituita dalla l.r. 30 dicembre 1971 n.2, pari a metà del canone di concessione; in attuazione di

quanto previsto dall'art.2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione per utilizzo di area di demanio idrico finalizzato al taglio di vegetazione è rilasciata per nove anni consecutivi, e decorre dalla data del presente decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi all'Amministrazione Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento 60/R;

DECADENZA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;
- b) mancato pagamento di due annualità del canone;
- c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- d) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- e) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti nel presente decreto di concessione;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque la Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per le opere eseguite, sia per le spese sostenute;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio ed al ripristino dell'area;

REVOCA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione può essere revocata, sospesa o modificata, anche parzialmente, in qualsiasi momento dalla Concedente per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto o qualsiasi forma d'indennizzo; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- con la revoca parziale della concessione il Concessionario ha la possibilità di continuare il rapporto;

- la revoca della concessione è notificata al concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI:

- per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si applicano le disposizioni, di legge e di regolamento, statali/regionali vigenti in materia;

- la definizioni di eventuali controversie tra le parti derivante o connessa al presente atto è demandata in via esclusiva al competente foro di Firenze;

VISTO che con nota del 25/11/2022 protocollo n. 458541 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- pagamento di € 4,46 (quattro/46) a titolo di canone concessorio per l'anno 2022;
- versamento di € 53,55 (cinquantatre/55) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22 comma 1, e dell'art. 31 del Regolamento 60/R/2016, corrispondente a un'annualità del canone;

CONSIDERATO CHE in data 29/11/2022 è stata trasmessa tutta la documentazione attestante i versamenti sopra indicati;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo virtuale di € 16,00 (euro sedici/00) per il rilascio del presente provvedimento in data 28/11/2022 mediante bonifico sul CC 1031575820 intestato a Regione Toscana;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016,

DECRETA

1) di rilasciare alla società Alpipan S.r.l., con sede in via Provinciale Romana loc. Chimenti – Castelfranco di Sotto (PI), c.f. 01970960462, stabilimento di Altopascio (LU), la concessione e contestuale autorizzazione per l'utilizzo di un'area del demanio idrico ad uso taglio di vegetazione, lungo la sponda sinistra del Rio dei Gatti (TN40030), su uno sviluppo lineare di circa 95 metri, nel tratto confinante con la proprietà della richiedente individuata a foglio 30 particella n. 854, in località Galeotta nel Comune di Altopascio (LU), così come descritto e rappresentato negli elaborati allegati alla domanda di concessione (pratica sidit n. 4561/2022);

2) di stabilire che la concessione ha la durata di anni 9 consecutivi decorrenti dalla data del presente decreto;

3) di disporre che l'utilizzo dell'area sia sottoposto alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa, con l'obbligo per il concessionario di osservarne ogni condizione e vincolo e che

nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente;

4) di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente Decreto di Concessione;

5) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

6) di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. I destinatari sono tenuti a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7) di trasmettere per via telematica il provvedimento in argomento ai competenti uffici regionali per gli adempimenti relativi al canone in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento di cui al D.P.G.R.T. 12 agosto 2016 n.60/R.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23979 - Data adozione: 02/12/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per l'attraversamento del Fosso Candalla con condotta idrica posata nella carreggiata stradale del ponte di via delle Colmate in Comune di Monsummano Terme (PT) e autorizzazione alla posa della tubazione e relativi pozzetti, localmente interferenti con la fascia di rispetto di dieci metri in destra idrografica del Torrente Nievole lungo via delle Colmate in Comune di Monsummano Terme (PT). Pratica 3907 (SIDIT: pratica n. 766/2022, procedimento n. 1422/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027210

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R.T. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente Acque S.p.a., con sede legale in Pisa in via Bellatalla 1, codice fiscale n. 05175700482, a firma del legale rappresentante Ing. Roberto Cecchini, avente ad oggetto la realizzazione di allacciamento mediante sostituzione di condotta idrica in parallelismo al torrente Nievole e attraversamento del fosso Candalla nel Comune di Monsummano Terme, acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 60414 del 15/02/2022;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento di Euro 116,00 con bonifico EA22020229648754481400099999IT in data 02/02/2022 di cui Euro 100,00 per oneri istruttori ed Euro 16,00 per imposta di bollo virtuale, che sarà assolta a cura della Regione Toscana, nonché il pagamento di Euro 16,00 per imposta di bollo per l’emissione del presente atto, tramite versamento con mod. F24, protocollo telematico P3608155111251122 7536769, in data 25/11/2022, e che la stessa società ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 2 del 29/11/2019 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dalla geom. Francesca Seghi;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero di pratica 3907 (pratica SIDIT n. 766/2022, procedimento SIDIT n. 1422/2022);

DATO ATTO che le opere relative al presente decreto interessano il Torrente Nievole nei tratti censiti con ID BV3201 e ID BV3133 ed il Fosso Candalla nel tratto censito con ID BV3184, appartenenti al reticolo idrografico individuato ai sensi della L.R. 79/2012 e aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa con PEC prot. n. 60414 del 15/02/2022 e considerato che ai fini della presente autorizzazione rilevano i seguenti elaborati, conservati agli atti dell'ufficio, a firma dell'ing. Manuela Bonsignori:

- T.GE.1 – corografia, planimetria generale, aereofotogrammetrico, reticolo idrografico, rischio idraulico, planimetria catastale, vincolo paesaggistico;
- R.GE.1 – relazione tecnico descrittiva;
- T.ID.1 – planimetria generale intervento;
- T.ID.2 – sezione di scavo, particolari costruttivi;

CONSIDERATO che il progetto riguarda la sostituzione di condotta idrica in fibrocemento DN 60 con nuova tubazione in ghisa sferoidale DN 60 al fine di migliorare l'approvvigionamento idrico lungo un tratto di via delle Colmate in Comune di Monsummano Terme;

- con il presente atto si autorizza l'attraversamento del Fosso Candalla con nuova tubazione in ghisa sferoidale DN 60 opportunamente protetta con tubo camicia in pvc DE200, posata mediante scavo in trincea nella carreggiata stradale del ponte di via delle Colmate, ad una profondità di circa un metro dal piano viabile, a distanza dall'estradosso dello scatolare in cemento che contiene il fosso di circa 95 centimetri e per una lunghezza di circa 19 metri; si autorizza altresì la posa della tubazione in ghisa sferoidale in parallelismo al torrente Nievole, per i tratti a monte e a valle dell'attraversamento del fosso Candalla, ad una distanza dal piede esterno dell'argine destro superiore a 4 metri, oltre l'installazione di nastro segnalatore e pozzetti (indicati come nodi sugli elaborati grafici) e l'installazione della condotta nel tratto perpendicolare al torrente Nievole, ma comunque interferente con la fascia di rispetto dei dieci metri;

DATO ATTO che, da una ricerca presso l'archivio a disposizione di questo settore, non risulta alcuna concessione in essere relativa all'attraversamento con condotta idrica, nella carreggiata stradale del ponte di via delle Colmate sul fosso Candalla, oggetto della richiesta in argomento;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di un'area demaniale;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato ai sensi dell'art.40 del D.P.G.R. 60/R/2016;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- preso atto della posizione nella quale verrà posata la tubazione in parallelismo con relativi pozzetti, si evidenzia che lo scavo dovrà comunque essere realizzato alla massima distanza possibile dal piede d'argine lungo via delle Colmate e comunque a distanza non inferiore di quattro metri dallo stesso piede;
- eseguita la posa in opera della condotta, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano il corso d'acqua e la fascia di rispetto idraulica, dei quali dovranno essere ricostituite la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la opportuna compattazione del materiale precedentemente rimosso, in modo tale da non costituire una via preferenziale per le filtrazioni;
- per il riempimento dello scavo non dovranno essere comunque utilizzati materiali permeabili;
- tutti i lavori oggetto della presente autorizzazione, venendo realizzati in prossimità di un corso d'acqua, dovranno essere eseguiti in modo tale da non compromettere la stabilità degli argini e dei manufatti esistenti; eventuali danni, causati durante l'esecuzione dei lavori e la successiva gestione

delle opere, dovranno essere ripristinati a cura e spesa del richiedente previa autorizzazione rilasciata da questa Autorità idraulica;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti i corpi idrici in argomento, che possano in qualunque modo interessare la condotta e relativi manufatti oggetto del presente atto, la società richiedente apporrà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della tubazione, pozzetti e quant'altro ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- trattandosi di lavori eseguiti nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <http://www.cfr.toscana.it/>.

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, adetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua.

MANUTENZIONE

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori oggetto di richiesta dovranno essere conclusi entro 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni anche tramite la casella di posta elettronica: francesca.seghi@regione.toscana.it;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere aggiuntive e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di € 300,00 (pari a una annualità del canone).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo per l'attraversamento del fosso Candalla con condotta idrica pari ad € 300,00 (D.G.R.T. 888/17 s.m.i., all. A uso 11). Il primo canone annuo, relativo

al 2022, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione per l'importo di € 300,00 pari all'intera annualità;

Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Considerato che l'attraversamento del fosso Candalla con la condotta idrica è esistente e verificato che nell'elenco delle concessioni non risulta a ruolo, ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016 si è richiesto il pagamento dei canoni dovuti nel limite dei termini di prescrizione indicati dalla Circolare n.1 del 31/01/2019 della Direzione Difesa del suolo e protezione civile, prot. n. 49305 del 01/02/2019;

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, per l'importo di euro 300,00 pari a una annualità del canone, con bonifico EA22112311408087481400099999IT del 23/11/2022;
- ha effettuato il pagamento del canone annualità 2022, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, di importo pari ad euro 300,00, con bonifico EA22112311408089481400099999IT del 23/11/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale 2022 sulle concessioni, prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, dell'importo di Euro 150,00 per l'annualità 2022 pari al 50% del canone di concessione, come previsto dall'art.1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, con bonifico EA22112311408091481400099999IT del 23/11/2022;
- ha effettuato il pagamento a titolo di indennità, annualità 2017 – 2021, per un attraversamento esistente, di importo pari ad € 1.510,05, con bonifico EA22112210282123481400099999IT del 23.11.2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, ad Acque S.p.a., con sede legale in Pisa in via Bellatalla 1, codice fiscale n. 05175700482, legale rappresentante Ing. Roberto Cecchini, di quanto segue:

1.1) concessione per la realizzazione e gestione dell'attraversamento del Fosso Candalla con condotta idrica posata nella carreggiata stradale del ponte di via delle Colmate in Comune di Monsummano Terme (PT);

- 1.2) autorizzazione alla posa della tubazione e relativi pozzetti, localmente interferenti con la fascia di rispetto di dieci metri in destra idrografica del Torrente Nievole lungo via delle Colmate in Comune di Monsummano Terme (PT);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. la presente concessione è risolta immediatamente tramite revoca, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 dlgs 159/2011.
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23983 - Data adozione: 02/12/2022

Oggetto: R-D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3064 - Pratica Sidit n. 464/2022. Concessione idraulica per scarichi di acque piovane e reflue sul Rio Mulerna (TN34269) in località Ponte a Moriano nel Comune di Lucca

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027111

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di Bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la D.G.R.T. n. 1341 del 29/12/2015 - Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015;

VISTO il D.P.G.R. 60/R del 12 agosto 2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

VISTA la L.R. 41 del 24/07/2018 - Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014;

VISTO il D.P.G.R. 42/R del 25 luglio 2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. del 28 luglio 2021, n. 81 - Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28;

VISTA l’istanza presentata dalla Società Doppiagi S.r.l. avente sede legale in Via di Gugliano n. 1485 – Ponte a Moriano (LU), P.IVA 00496030461, per la richiesta recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 382878 del 04/10/2021 – avente ad oggetto la richiesta di concessione di area del demanio idrico per n. 2 (due) scarichi di acque piovane e reflue sul Rio Mulerna (TN34269) in località Ponte a Moriano nel Comune di Lucca - con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del Geol. Paolo Simonini, iscritto all’Ordine dei Geologi della Toscana al n. 328:

- Relazione tecnica / descrittiva con calcolo della superficie demaniale occupata;
- Corografia 1:10.000 con indicazione del luogo dei lavori;
- Documentazione fotografica;
- Tavole Stato Attuale (in scala adeguata);
- Estratto mappa catastale in scala 1:2.000;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Rio Mulerna (TN34269) per la realizzazione di n. 2 (due) scarichi di acque piovane e reflue sul corso d'acqua di cui sopra in località Ponte a Moriano nel Comune di Lucca – individuato al NCEU sul Foglio 39 particella 72 del Comune di Lucca;

PRESO ATTO del versamento di € 91,00 (euro novantuno/00) eseguito dal richiedente sul conto IBAN IT89-0076-0102-8000-1031575820 intestato alla Regione Toscana in data 21/01/2022 di cui € 75,00 (settantacinque/00) per gli oneri istruttori ed € 16,00 (euro sedici/00) per l'imposta di bollo sulla domanda;

DATO ATTO che alla pratica è stato assegnato il n. 3064 - pratica Sidit. n. 464/2022;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n. 23 del 25/11/2022;

DATO ATTO che con PEC protocollo n. 0052894 del 10/02/2022 è stato comunicato alla società richiedente, tramite il tecnico incaricato Dott. Geologo Paolo Simonini, l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90;

DATO ATTO che con PEC prot. n. 161769 del 20/04/2022 è stato comunicato l'esito positivo dell'istruttoria e che la concessione sarebbe stata rilasciata previo pagamento degli oneri richiesti;

DATO ATTO che con PEC prot. n. 0330372 del 29/08/2022 è stato comunicato alla società richiedente la concessione che il mancato pagamento degli importi richiesti, non ancora effettuato, avrebbe costituito motivo ostativo al rilascio della concessione dando contestuale avviso, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, che prima della formale adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, avrebbe potuto presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della PEC, osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti;

DATO ATTO che tali osservazioni non sono pervenute entro i tempi di legge;

DATO ATTO che con decreto n. 21875 del 07/11/2022, notificato alla società richiedente con PEC prot. n. 028921 del 10/11/2022, non è stata rilasciata la concessione per mancata effettuazione dei pagamenti richiesti;

PRESO ATTO che, a seguito della notifica del provvedimento conclusivo del procedimento la società richiedente ha inviato le ricevute dei pagamenti richiesti che sono state acquisite al n. prot. 430257 del 11/11/2022;

CONSIDERATO che i pagamenti sono stati effettuati in data 06/09/2022, quindi entro i dieci giorni stabiliti in base all'art. 10 bis della L.241/90, successivi al ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi alla conclusione del procedimento inviata con PEC prot. n. 0330372 del 29/08/2022;

CONSIDERATO che tali ricevute non sono state successivamente inoltrate a questo Settore a causa di disguidi interni alla Società richiedente, come spiegato per vie brevi a funzionari di questo Settore;

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.G.R. 42/R/2018 sono state verificate nella relazione tecnica allegata all'istanza;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904, dalla Legge 37/1994 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e la società Doppiagi S.r.l. (Concessionario);

DATO ATTO che, nell'occupazione dell'area demaniale dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua denominato Rio Mulerna, codice TN34269 nel Reticolo Idrografico Regionale di cui alla L.R. 79/2012;
- dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati (erosione spondale, disalveamenti, ecc. ecc.);
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Settore Genio Civile Toscana Nord o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'occupazione dell'area demaniale con gli scarichi descritti in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- la società richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuta a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- la società richiedente dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli. E' fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione delle piene del Rio Mulerna ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona S2 Serchio Lucca (zona di allerta di riferimento per il Comune di Lucca come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell'opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto, dell'opera realizzata mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso all'opera oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Settore Genio Civile Toscana Nord ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente

concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove), a partire dalla data del presente decreto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che l'uso previsto, è assimilabile a quello individuato nell'allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n°888/2017 al punto 6.3 "scarico di acque industriali", per il quale si applica il canone di € 540,00 annui (euro cinquecentoquaranta/00);

DATO ATTO che per l'occupazione richiesta la DOPPIAGI S.r.l. ha provveduto ai seguenti pagamenti mediante bonifico bancario in data 06/09/2022:

- canone 2022 ed arretrati fino al 2017 incluso;
 - imposta regionale sul canone per gli anni 2021 e 2022;
 - deposito cauzionale di € 540,00 (euro cinquecentoquaranta/00);
- come risulta dalla ricevuta del bonifico bancario acquisita al protocollo al n° 430257 in data 11/11/2022;

DATO ATTO che la società richiedente ha ottemperato all'imposta di bollo per il presente decreto con marca n. 01210438862864 del 06/09/2022;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

DECRETA

1. DI REVOCARE in autotutela il proprio decreto dirigenziale n. 21875 del 07/11/2022 per le motivazioni espresse in premessa;
2. DI RILASCIARE a Doppiagi S.r.l. avente sede legale in Via di Gugliano n. 1485 – Ponte a Moriano (LU), P.IVA 00496030461, la concessione di un'area del demanio idrico per n. 2 (due) scarichi di acque piovane e reflue sul Rio Mulerna (TN34269) in località Ponte a Moriano nel Comune di Lucca;
3. DI AUTORIZZARE l'esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione dello scarico, ai sensi e per gli effetti dell' art. 93 del R.D. 523/1904 e dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015;
4. DI STABILIRE che l'uso dell'area demaniale è quello individuato al punto 6.3 dell'Allegato A alla DGR 888/2017 “scarico acque industriali” per il quale è previsto un canone di € 540,00 (euro cinquecentoquaranta/00);
5. DI DISPORRE che i lavori e la gestione dell'area demaniale siano sottoposti alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. DI NOTIFICARE per via telematica il presente provvedimento alla società richiedente ed al tecnico incaricato;
8. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 24018 - Data adozione: 02/12/2022

Oggetto: R.D. 1775/1933, artt. 7 e 95. Concessione di derivazione di acque sotterranee da un pozzo in Comune di Torrita di Siena (SI), Località Pod. Palazzone, per uso agricolo. Pratica SiDIT n. 3119/2019 (Codice locale n. ACS2019_00015). Approvazione del disciplinare di concessione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027134

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 5 agosto 2019 n. 1035 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

CONSIDERATO che con domanda in data 01/07/2019 al numero 257940 la richiedente Soc. Agr. Tre Fonti Srl con sede in Comune di Montepulciano (SI), C.F. 81002330520 ha fatto richiesta di autorizzazione alla ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee nel Comune di Torrita di Siena (SI), Località Pod. Palazzone, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 64, particella n. 135 ad uso agricolo;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 13642 del 13/08/2019, con il quale la Ditta richiedente è stata autorizzata alla realizzazione dell'opera in progetto;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 13354 del 28/08/2020, con il quale alla Ditta richiedente è stato prorogato il termine di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee mediante l'escavazione di n. 1 pozzo, per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 13/08/2020;

CONSIDERATO CHE la validità dell'autorizzazione rilasciata col Decreto Dirigenziale n. 13642 del 13/08/2019 è stata prorogata per legge al 29/06/2022 in forza di quanto previsto dall'art.103 comma 2 del DL 17/03/2020 n. 18 e ss.mm. e ii.;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 13653 del 08/07/2022, con il quale alla Ditta richiedente è stata prorogato il termine di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee mediante l'escavazione di n. 1 pozzo, per un ulteriore periodo di 6 mesi a decorrere dal 29/06/2022 e pertanto con nuovo termine di scadenza fissato al 29/12/2022;

VISTA la relazione di fine lavori a firma del Dott. Falaschi Renzo acquisita dalla Regione Toscana con prot. 418783 del 03/11/2022;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,05 l/s, per un fabbisogno di 1.500 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di € 78,18 a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della D.G.R. n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE la richiedente Soc. Agr. Tre Fonti Srl nella persona del legale rappresentante Sig. Annoscia Nicola ha sottoscritto in data 24/11/2022 mediante apposizione di firma autografa il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO CHE a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente Soc. Agr. Tre Fonti Srl con sede in Comune di Montepulciano (SI), C.F. 81002330520, il provvedimento finale a conclusione del procedimento di autorizzazione alla ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato al foglio n. 64, particella n. 135 in Comune di Torrita di Siena (SI), Località Pod. Palazzone, per uso agricolo, per una portata

media di 0,05 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 78,18;
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Torrita di Siena (SI).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

0e7a43bb806513f88fb64ea0adc058905d1225707c4f40713d34cb573722e5c3



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 24079 - Data adozione: 06/12/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 113892/2020 (ex 25470/2016) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Voltura e variante sostanziale con chiusura di 5 pozzi e aumento di portata del pozzo 7 per derivazione acqua in località Parrina individuato catastalmente nel Comune di Orbetello (GR), al Foglio 38 particella 59, per uso agricolo. Richiedente Conserve Italia Soc. Coop. Agricola.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027380

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- la L.R. 28/12/2021, n. 55 “Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 15/12/2015 n.198808 con la quale Conserve Italia Soc. Coop. Agricola (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare), fa richiesta di voltura e variante sostanziale di chiusura di 5 pozzi (pozzo 1-2-4-5-6, di cui pozzo 1-2-6-4 identificati al Catasto Terreni del comune di Orbetello (GR), al Foglio 30 particella 19 e pozzo 5 al Foglio 31 particella 17) e aumento di portata per derivare acqua pubblica dal restante pozzo 7 da 35 l/s a 50, in località Parrina, su terreno contraddistinto al N.C.T. del comune di Orbetello al Foglio 38 particella 59, ad uso agricolo - Pratica SIDIT n. 113892/2020 (ex 25470/2016);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato in data 18/11/2022 dalla Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, allegato al presente atto sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Località Parrina individuato catastalmente nel Comune di Orbetello (GR), al Foglio 38 particella 59;
- il volume annuale è di 260.000 (duecentosessantamila) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 50 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 8,24 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare alla Conserve Italia Soc. Coop. Agricola (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la Concessione demaniale idrica con voltura e variante sostanziale di chiusura di 5 pozzi (pozzo 1-2-4-5-6, di cui pozzo 1-2-6-4 identificati al Catasto Terreni del comune di Orbetello (GR), al Foglio 30 particella 19 e pozzo 5 al Foglio 31 particella 17) e aumento di portata per derivare acqua pubblica dal restante pozzo 7 da 35 l/s a 50, in località Parrina, su terreno contraddistinto al N.C.T. del comune di Orbetello al Foglio 38 particella 59, ad uso agricolo - Pratica SIDIT n. 113892/2020 (ex 25470/2016);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 50 (cinquanta) litri al secondo e una portata media annua di 8,24 (otto virgola ventiquattro) litri al secondo per un volume massimo di 260.000 (duecentosessantamila) metri cubi/anno, per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del Provvedimento di concessione, come da prescrizione del Genio Civile Toscana Sud, in continuità con la vecchia concessione che aveva come scadenza il 29/07/2016;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

3d94ccf2a63b91b427d3a8d2dd93cc78c7cb87dea7d4d76e72ab42c97f8db416



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 24081 - Data adozione: 06/12/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso AGRICOLO. Derivazione in DESTRA idraulica del corso d'acqua denominato TORRENTE PESA mediante un'opera di presa ubicata in località MOLINO DI SAN CASCIANO, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di RADDA IN CHIANTI - Pratica SIDIT n. 4057/2022 proc. 5788/2022 (Interna n. 973)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027287

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015".

VISTA la delibera della Giunta regionale 02.11.2022 n. 1219, avente ad oggetto: "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della l.r. 80/2015". ;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

PREMESSO che con istanza in data 14/05/2021 prot. 212818, la Ditta SOC. AGR. LE MADRI DEL CHIANTI S.S. DI CARLO E ROBERTO PALADIN, , ha richiesto la concessione di acque pubbliche superficiali per uso AGRICOLO, con derivazione che verrà effettuata in DESTRA idraulica del corso d'acqua denominato TORRENTE PESA , mediante un'opera di presa ubicata in località MOLINO DI SAN CASCIA-NO, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di RADDA IN CHIANTI al foglio di mappa n. 42 particella n. 78;

DATO ATTO che l'avviso di istruttoria è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di RADDA IN CHIANTI per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 04/04/2022, come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo, e nel B.U.R.T n. 15 del 03/04/2022;

DATO ATTO che la visita istruttoria, ai sensi dell' art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 28/04/2022, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

VISTA la relazione di istruttoria in data 26/10/2022, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 90 mc/annui (da cui una portata media annua di concessione "PMA" di 0,001 l/s) metri cubi, destinata ad uso AGRICOLO.

- prelievo istantaneo massimo 1,00 l/sec.

DATO ATTO che il richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 25,34, ha versato € 100,00 a titolo di oneri istruttori, ha versato € 25,34 quale canone per l'anno 2022, ha versato € 40,00 ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775 /1933;

- ha assolto l'imposta di bollo del presente atto e dell'allegato Disciplinare patti e condizioni tramite bonifico bancario sul cc IT89O0760102800001031575820 intestato a Regione Toscana

- in data 18/11/2022, il Sig. PALADIN CARLO in qualità di legale rappresentante della Ditta SOC. AGR. LE MADRI DEL CHIANTI S.S. DI CARLO E ROBERTO PALADIN,, ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare in favore della Ditta SOC. AGR. LE MADRI DEL CHIANTI S.S. DI CARLO E ROBERTO PALADIN, (come meglio identificata nel disciplinare allegato quale parte integrante al presente atto) la concessione di acque pubbliche per uso AGRICOLO, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la derivazione avverrà in DESTRA idraulica del corso d'acqua denominato TORRENTE PESA, mediante un'opera di presa ubicata in località MOLINO DI SAN CASCIANO, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di RADDA IN CHIANTI al foglio di mappa n. 42 particella n. 78;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31/12/2052;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 18/11/2022 dal richiedente a mezzo del legale rappresentante, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che il canone di concessione è definito in € 25,34;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

ba7ce425de543bfac5df43e5b3dd201f009016bbb956e2bd25717b05df3047ae



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 24086 - Data adozione: 06/12/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n° 3903/5568 del 2022 - Concessione per la realizzazione di un canale di troppo pieno confluyente nel Fosso della Fiuggia (TS31518), assimilabile ad uno scarico di "Acque Piovane" (Tip.6.1), a servizio di un vaso di raccolta dell'acqua piovana, posto in località La Balza, nel Comune di Castiglione d'Orcia (SI) - cod. loc. 2395 O.I.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027407

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/94 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche*”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “*Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994*”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “*Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)*”;

VISTA la L.R. 22/2015 “*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “*Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri*”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “*Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.*”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. n.888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione, prevista dall’art. n. 28 comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 “*Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE*

relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “*Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)*”;

VISTO l’art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall’art.1 della L.R. 74/2018, che commisura al 50% del canone l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento, ai sensi della decisione della Giunta Regionale n.4 del 7/1/2020, verrà richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: “*Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28*”;

VISTA l’istanza di concessione presentata dalla *Soc. Agr. Collextion Farm a.r.l.*, con sede legale nel Comune di Castiglione d’Orcia (SI) in via Case Sparse loc. La Balza - C.F. 01523720520 rappresentata dal Sig. Alessandro Capitoni, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.381648 del 07/10/2022, (Pratica SiDIT n. 3903/5568 del 2022), e successive integrazioni prot. n.393071 del 14/10/2022, con le quali è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Tavola A - Relazione Tecnica;
- Relazione Tecnica, *integrativa*;
- Tavola B - Relazione Fotografica;
- Tavole -1; -2; -3; -4 e 5, Rilievi e sezioni in Stato attuale e di Progetto (Scala1:500);
- Tavola Grafica, *integrativa* (Scala1:500).

DATO ATTO che il progetto (redatto dal tecnico Ing. Luca Vagaggini) prevede la realizzazione di un canale di troppo pieno confluyente nel Fosso della Fiuggia (TS31518), assimilabile ad uno scarico di “*Acque Piovane*” (Tip.6.1), a servizio di un invaso di raccolta dell’acqua piovana, posto in località La Balza, nel Comune di Castiglione d’Orcia (SI), come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

ACCERTATO che il Fosso sopra indicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi della DCRT 57/2013 e s.m.i.;

RICHIAMATO il contributo istruttorio, trasmesso a questo Settore dal Consorzio di Bonifica n. 6 – Toscana Sud, con nota acquisita agli atti con prot n.452204 del 22/11/2022, nella quale non vengono rilevati motivi ostativi alle attività di manutenzione del corso d’acqua;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell’elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera “A”, viene individuata l’area oggetto della concessione;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13 comma 1 lett. b) del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 413286 del 28/10/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a. assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b. consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c. sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d. rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e. non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f. assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g. non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h. assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per

eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere, /dall'uso dell'area;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

>PRESCRIZIONI TECNICHE

- le protezioni spondali e di fondo dell'opera di scarico, da realizzare con massi, siano posate in modo tale da non ridurre o modificare in modo negativo le sezioni del corso d'acqua;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "*Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano.*"
 - L.R. 39/2000 "*Legge forestale della Toscana*" e ss.mm.ii;

- L.R. 30/2015 “*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.*”;
- D.P.G.R. 48/R/2003 “*Regolamento Forestale*”;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell’area interessata dall’intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- dovrà essere adottata ogni precauzione necessaria affinché le opere realizzate non determinino interferenza con la dinamica fluviale; in particolare, dovrà essere posta attenzione alla periodica verifica della struttura di scarico e della relativa difesa spondale eseguita, al fine di garantirne la stabilità ed escludere fenomeni di distacco o dissesto;

> **PRESCRIZIONI GENERALI:**

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l’esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell’interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile, ed il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, sulla data di inizio dei lavori e comunicare il nominativo della D.L. con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l’attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che la presente concessione demaniale decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata di anni 9, ai sensi di quanto stabilito nell’art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all’art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato e che in caso contrario si farà luogo all’esecuzione d’ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi previsti dall’art. 25 del Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale per l’uso “6.1 – Scarico Acque Piovane”, dovuto per l’anno in corso, ammonta ad € 101,20 (euro centouno/20), in base alla rivalutazione su base ISTAT applicata ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019 alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e potrà essere nuovamente aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, sulla base del tasso di inflazione programmato per l’anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di € 16,87 pari a 2-dodicesimi dell'importo annuo;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 101,20 pari ad una annualità del canone;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree per l'anno 2022, per un importo pari ad euro € 8,43
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di annullamento della marca da bollo n°identificativo - 01200047355823 del 26/10/2022 trattenuta presso il soggetto richiedente);

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare alla *Soc. Agr. Collextion Farm a.r.l.*, con sede legale nel Comune di Castiglione d'Orcia (SI) in via Case Sparse loc. La Balza - C.F. 01523720520, la concessione demaniale per la realizzazione di un canale di troppo pieno confluyente nel Fosso della Fiuggia (TS31518), assimilabile ad uno scarico di "Acque Piovane" (Tip.6.1), a servizio di un invaso di raccolta dell'acqua piovana, posto in località La Balza, nel Comune di Castiglione d'Orcia (SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A) con decorrenza dalla data del presente atto fino al 30/11/2031;
2. di autorizzare l'opera suddetta ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

3. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
4. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

planimetria


d8ad42d0fc16382e8941f4a8935d7e46af5be22befa006077a8fb48cf7d1a574



Regione Toscana



ALLEGATO - A -



Pratica SiDIT n° 3903/5568 del 2022 – Rilascio di concessione per la realizzazione di un canale di troppo pieno confluyente nel Fosso della Fiuggia (TS31518), assimilabile ad uno scarico di “Acque Piovane” (Tip.6.1), a servizio di un invaso di raccolta dell’acqua piovana, posto in località La Balza, nel Comune di Castiglione d’Orcia (SI) – cod. loc. 2395 O.I.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 24094 - Data adozione: 06/12/2022

Oggetto: Prat. SIDIT n. 2885/2019 (Fasc. 27169). T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua dal Fiume Ombrone, in località Istia d'Ombrone nel Comune di Grosseto, per uso privato da acque superficiali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027381

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015, al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. 19 del 16/04/2019;
- la L.R. 28.12.2021 n. 55 “ Legge di stabilità per l’anno 2022”;
- Delibera n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”.

VISTA la Concessione rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 2765 del 24/07/2009, alla Sig.ra Claudia Monaci, per derivare acqua pubblica dal Fiume Ombrone, in località Istia d’Ombrone nel Comune di Grosseto, per una portata massima di 1,60 l/s, per una durata di anni 10 decorrenti dal 24/07/2009 (Pratica PC 37/2008);

VISTA la voltura della concessione (D.D. 2765 del 24/07/2009 della Provincia di Grosseto) rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto n. 6737 del 04/05/2018 alla Sig.ra Fabbiani Tamara, per derivare acqua pubblica dal Fiume Ombrone, ad uso privato da acque superficiali, in località Istia d’Ombrone nel Comune di Grosseto, per una portata massima di 1,60 l/s, un volume di 500 mc/anno ed una portata media annua di 0,02 l/s, mantenendo invariata la data di scadenza (Pratica n. 25648/2016);

VISTA l’istanza acquisita al prot. della Regione Toscana n. 230770 del 07/06/2019, della Sig.ra Fabbiani Tamara (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare), con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica dal Fiume Ombrone, in località Istia d’Ombrone nel Comune di Grosseto, ad uso privato di acque superficiali - Pratica SIDIT n. 2885/2019 (Fasc. 27169);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, firmato dalla Sig.ra Fabbiani Tamara in data 02/12/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Faunistica Venatoria, Pesca dilettantistica e Pesca in mare della Regione Toscana - SRT di Grosseto;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo sarà effettuato tramite una pompa posizionata sul corso d'acqua denominato Fiume Ombrone, in località Istia d'Ombrone nel comune di Grosseto, nel punto indicato nella planimetria allegata all'istanza della concessione originaria (Coordinate Geografiche - Long. 11,192 – Lat. 42,782) ed alla pompa verrà collegata una tubazione per portare l'acqua emunta al terreno da annaffiare.
- la richiedente ha chiesto di derivare una portata di acqua massima pari a 1,60 (unovirgolasessanta) litri al secondo, una portata media annua di concessione pari a 0,02 (zerovirgolazerodue) litri al secondo, per un volume annuo di 500,00 (cinquecentovirgolazero) metri cubi;
- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, con il supporto degli Uffici competenti in materia si esclude l'istanza dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo dell'istanza di rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di rinnovo della concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Sig.ra Fabbiani Tamara (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acqua pubblica, per uso privato da acque superficiali, dal Fiume Ombrone, in località Istia d'Ombrone nel comune di Grosseto, nel punto indicato nella planimetria allegata all'istanza della concessione originaria (Coordinate Geografiche - Long. 11,192 – Lat. 42,782);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 1,60 (unovirgolasessanta) litri al secondo, una portata media annua di 0,02 (zerovirgolazerodue) litri al secondo, per un volume massimo di 500,00 (cinquecentovirgolazero) metri cubi/anno, per uso privato di acque superficiali;
3. di approvare il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dalla Sig.ra Fabbiani Tamara in data 02/12/2022 (come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.) ed allegato al presente decreto;

4. di stabilire che la concessione è accordata dal 24/07/2019, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione, per la durata di anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del Decreto di rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica;
5. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
6. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e dovrà avvenire secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente, in data 02/12/2022;
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di dare altresì atto che la presente concessione non costituisce titolo idoneo a consentire l'accesso e l'occupazione o l'uso della proprietà di terzi per la costruzione delle opere di presa, adduzione e distribuzione e per l'esercizio della derivazione;
9. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge"

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

f5792d093bd7a91ed8b7805c238d2f487bc755b34b50a00d69168823f64ac91c



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 24103 - Data adozione: 06/12/2022

Oggetto: Pratica SIDIT 4347/2022 (codice locale 3515). Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di San Miniato (PI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027334

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Appennino Settentrionale e le relative misure di salvaguardia adottato in Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 pubblicato sulla G.U. del 4 gennaio 2022;
- l’istanza acquisita al protocollo con n. 536046 del 09/11/2017, presentata dalla società “SAM-MINIATESE POZZI di Scardigli Fiorenzo S.n.c.” C.F./P.IVA: 00114270507 con sede in Via C. Bini n. 2, Comune di San Miniato (PI), nella persona del Legale Rappresentante della società, per il rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà della società stessa, individuato al N.C.T. del Comune di San Miniato (PI) al foglio di mappa n. 16 part. n. 825, in località San Miniato Basso, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso civile per alimentazione servizi igienici ed antincendio per un quantitativo totale di 1460 m³/anno, di cui alla Pratica SIDIT 4347/2022 (codice locale 3515);

PRESO ATTO:

- della conclusione con esito favorevole al rilascio della concessione dell’iter istruttorio, come risulta dalla relazione d’istruttoria agli atti dell’Ufficio;

CONSIDERATO CHE :

- il concessionario ha corrisposto il canone per l’anno 2022 per l’uso dell’acqua secondo quanto previsto dal DPGR 46/R del 11/08/2017 e dalle successive delibere di Giunta Regionale di aggiornamento dei canoni annuali, previste dall’art. 11 comma 5 del suddetto Regolamento, cano-

ne comprensivo del contributo idrografico previsto sulla prima annualità ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, per un importo totale pari ad euro duecentocinquantasette/67 (€ 257,67);

- il richiedente ha corrisposto la cauzione prevista pari ad euro duecentocinquantuno/39 (€ 251,39), le spese d'istruttoria, ed ottemperato al versamento dell'imposta di bollo complessiva di euro 32 (equivalente di n. 1 marca da bollo da € 16,00 per convalidare il disciplinare allegato al presente decreto e n. 1 marca per convalidare il presente decreto), con versamento effettuato con bonifico, Banco BPM S.P.A. in data 18/11/2022, Codice Univoco 0785965U0503416/11/2022T113445, sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT 88 Z 07601 02800 001020546857;

VISTO il Disciplinare, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 18/11/2022 dal Sig. Scardigli Lodovico in qualità di Legale Rappresentante della società "SAMMINIATESE POZZI di Scardigli Fiorenzo S.n.c." C.F./P.IVA: 00114270507 con sede in Via C. Bini n. 2, Comune di San Miniato (PI), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VALUTATO di fissare la durata della concessione in anni cinque (5) dalla data del presente decreto in base alle norme dettate dal Regolamento della Regione Toscana n.61/R/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del disciplinare del 18/11/2022 viene accettata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa funzionario del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla società "SAMMINIATESE POZZI di Scardigli Fiorenzo S.n.c." C.F./P.IVA: 00114270507 con sede in Via C. Bini n. 2, Comune di San Miniato (PI), la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee da n. 1 pozzo ubicato su terreni individuati al N.C.T. del Comune San Miniato (PI) al foglio di mappa n. 16 part. n. 825, in località San Miniato Basso, di proprietà della società stessa, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso civile per alimentazione servizi igienici ed antincendio per un quantitativo totale di 1460 m³/anno, di cui alla Pratica SIDIT 4347/2022 (codice locale 3515), alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di seguito richiamato;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente in data 18/11/2022 dal Sig. Scardigli Lodovico in qualità di Legale Rappresentante della società "SAMMINIATESE POZZI di Scardigli Fiorenzo S.n.c." C.F./P.IVA: 00114270507 con sede in Via C. Bini n. 2, Comune di San Miniato (PI), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di fissare la durata della concessione in anni cinque (5) a decorrere dalla data del presente decreto;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di San Miniato (PI);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente;

7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

f875498c42a62e8b3a6b8d121ae677cef730648a3de0d8556f67c612eed735e4

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**